

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
FINANZE (VI)	»	35
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	51
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	60
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	65
AFFARI SOCIALI (XII)	»	71
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	73
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	74

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento
(richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	3
------------------------------------	---

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Sergio COSTA.

La seduta comincia alle 11.30.

Comunicazioni del presidente.

Sergio COSTA, *presidente*, ricorda che è a disposizione dei componenti della Commissione, per la consultazione, la documentazione relativa alle audizioni svolte.

(La Commissione procede alla consultazione dei resoconti integrali delle audizioni

svolte; a tal fine è consegnata, a ciascun componente, una copia nominativa dei resoconti integrali per la lettura esclusivamente nel corso della seduta).

Sergio COSTA, *presidente*, propone che la Commissione torni a riunirsi nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2023, per proseguire nei lavori della Commissione d'indagine.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 2 marzo 2023 – Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 930 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 10

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 24 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di disporre misure urgenti per le attività di ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il "Fondo regionale di protezione civile", di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), e di velocizzare l'impiego delle risorse stanziare per far fronte agli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità della disposizione di cui all'articolo 3-*duodecies* che autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione di tutti gli investimenti per il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti at-

tuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura; in un altro caso previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, dell'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere; la norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata in sede referente; la norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa; in proposito, si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un

puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata";

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il 2 febbraio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1. »

Il deputato Alfonso COLUCCI osserva che il rilievo segnalato nella premessa del parere attiene piuttosto all'esigenza di integrare la rubrica dell'articolo 3.

La deputata Valentina BARZOTTI si associa alle considerazioni del collega Colucci.

La deputata Ingrid BISA, *relatrice*, nel condividere le osservazioni dei colleghi, riformula l'osservazione della proposta di parere nel senso di sostituire alle parole: « approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1 » con le seguenti: « specificare la formulazione della rubrica dell'articolo 3 ».

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 930 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 10 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 24 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di disporre misure urgenti per le attività di ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; a questa si aggiungono le ulteriori finalità, pure enunciate nel preambolo e vertenti su materia connessa, di rifinanziare il « Fondo regionale di protezione civile », di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), e di velocizzare l'impiego delle risorse stanziato per far fronte agli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità della disposizione di cui all'articolo 3-*duodecies* che autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione di tutti gli investimenti per il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi, 2

richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura; in un altro caso previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, dell'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere; la norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata in sede referente; la norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa; in proposito, si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020,

ha rilevato che al Legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »;

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Se-

nato, il 2 febbraio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di specificare la formulazione della rubrica dell'articolo 3.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022)583 final) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 8

AUDIZIONI

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022)583 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconta-

zione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Filippo SCERRA (M5S), Alberto BAGNAI (LEGA), Luigi MARRATTIN (A-IV-RE), Ylenja LUCASELLI (FDI), Ubaldo PAGANO (PD-IDP), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), cui replica Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	9
ALLEGATO (Parere approvato)	25

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero. C. 335 Lollobrigida (Esame e rinvio)	14
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (Esame e rinvio)	17

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Francesca Biondi, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Tor Vergata », e di Ida Angela Nicotra, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Catania	23
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, evidenzia che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 è stato approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura nella seduta del 1° marzo. Il decreto-legge si articola in due Capi e, a seguito dell'esame in Senato, si compone di 24 articoli, in luogo dei 6 articoli originari.

Passando a illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in conversione, evidenzia che il Capo I reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella re-

gione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di semplificazione, dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, anche agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, interviene sul contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma, per la riparazione e per il miglioramento sismico degli immobili dei centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere del sisma del 2009. Si specifica ora che la limitazione rispetto alla fruizione del contributo riguarda solo lo stesso immobile (che non risultasse già oggetto di altri contributi alla data del 2015) la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda di valutazione dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica (AeDES), non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

Sottolinea che l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti, prevista a favore degli

orfani e del coniuge delle vittime del sisma, viene estesa anche alle parti di unioni civili.

Passando ad esaminare l'articolo 2, evidenzia che esso disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021), prevedendo la nomina a Commissario *ad acta* del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (comma 1), che dovrà trasmettere al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione (comma 2).

Il successivo articolo 3 specifica, mediante una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici (comma 1). Si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2023 la durata dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma del 2016-2017, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante convenzioni, con società a controllo pubblico (comma 2). Fa presente che al Senato, è stato introdotto il comma 2-*bis* che dispone la stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsti negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016-2017.

Passando ad esaminare i successivi articoli, introdotti dal Senato, fa presente che l'articolo 3-*bis* estende anche alla ripresa economica le finalità cui è destinato l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017. L'articolo 3-*ter* prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie del Com-

missario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese per il pagamento dell'IVA delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016-2017. L'articolo 3-*quater* prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016-2017 con danni lievi, possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento, anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. L'articolo 3-*quinquies* prevede l'utilizzo anche dei prezzari regionali vigenti per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017 e reca inoltre ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti per le imprese. L'articolo 3-*sexies* estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune. La norma interviene inoltre anche in riferimento ai termini temporali previsti per il riconoscimento di tale misura, che in tal caso decorre a partire dalla data del 24 agosto 2016 per tutti i comuni coinvolti dal sisma. L'articolo 3-*septies* prevede specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune. L'articolo 3-*octies* estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, la possibilità di utilizzo della SCIA per interventi di ricostruzione. L'articolo 3-*novies* proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe

previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017. L'articolo 3-*decies* autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, a stabilizzare il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione. L'articolo 3-*undecies* rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a compensazione dei tributi non versati per le moratorie seguite agli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022. L'articolo 3-*duodecies* elimina la limitazione agli edifici « inagibili » o « parzialmente inagibili » in relazione all'applicazione delle misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in favore dei comuni della provincia di Campobasso e dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché dei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri. L'articolo 3-*terdecies* proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per quanto riguarda il Capo II del decreto-legge, sottolinea che esso reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare, l'articolo 4, modificato dal Senato, destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (commi 1 e 2). Nel corso dell'esame al Senato, è stata apportata una integrazione volta a

rifinanziare il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti per il periodo 2023-2025 (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Evidenzia che l'articolo 5, modificato dal Senato, stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo in tal modo l'avvio di tali interventi senza attendere l'emanazione del decreto (commi 1 e 1-*bis*).

Fa presente che l'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, dispone, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, l'applicazione del potere sostitutivo statale nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.

Sottolinea che l'articolo 5-*ter*, introdotto dal Senato, dispone l'intervento delle autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali in caso di assenza di rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari.

Il successivo articolo 5-*quater*, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la stipula di polizze assicurative riguardanti la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale del Dipartimento della protezione civile e dei componenti della « Commissione grandi rischi ».

L'articolo 5-*quinqüies*, introdotto dal Senato, prevede la stabilizzazione del personale di protezione civile operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise.

L'articolo 5-*sexies*, introdotto dal Senato, prevede che le risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate

di 42 milioni di euro per l'anno 2023 e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 12 gennaio 2023.

Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza siano duplici e riguardino: la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016; l'urgenza di rifinanziare il « Fondo regionale di protezione civile », per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Ricordo, in merito, che la Corte costituzionale ha rilevato, nelle sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008, che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018), il legislatore statale « ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico »; lo Stato – secondo la sentenza n. 284 del 2006 – « è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'inter-

vento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera *c*), della stessa legge n. 225 del 1992 ». In concreto poi, con riferimento alle singole disposizioni rilevanti, tra le altre, le seguenti materie: ordinamento civile, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione; sistema tributario e contabile dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale secondo l’articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione. Per quanto riguarda le questioni attinenti all’edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo ha chiarito – da un lato – che le norme sismiche dettano « una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale » attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e – dall’altro – che la protezione civile, la quale ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico, « appartiene alla competenza concorrente di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e incrocia altresì la materia governo del territorio » e che pertanto « la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni » (sentenza n. 246 del 2019).

Con riferimento a singole disposizioni del provvedimento, segnala: il comma 1 dell’articolo 3-*undecies*, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, nell’ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse in favore dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno (di cui all’articolo 1, comma 7, del DL n. 186/2022); l’articolo 5-*bis*, il quale prevede l’applicazione del potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 in caso di accertata e perdurante inerzia dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile.

Sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali, con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 3, comma 1, evidenzia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata ». In relazione agli articoli 3, comma 2-*bis* (possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e degli eventi sismici 2016-2017, nonché degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati nel DL 189/2016) e 3-*decies* (possibilità di stabilizzazione del personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, già assunto a tempo determinato, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione), richiama la giurisprudenza costituzionale riferita all’articolo 97, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Con riferimento a tale pre-

visione costituzionale, infatti, la Corte costituzionale ha, in via generale, evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » (sentenza n. 81 del 2006). La Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004).

In questo quadro richiama la sentenza n. 225 del 2010 in cui, in relazione a una norma della Regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione, la Corte costituzionale ha chiarito che è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. La medesima sentenza specifica anche che « la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del con-

corso pubblico », sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di « procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno », violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero. C. 335 Lollobrigida.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

In qualità di relatore sul provvedimento, fa presente che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 335 Lollobrigida, che detta disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero. La proposta, come si legge nella relazione illustrativa che l'accompagna, muove dall'esigenza di permettere alle imprese pubbliche e private italiane che operano in settori strategici in aree estere, dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marit-

tima – di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali.

Ricorda che, come è più ampiamente descritto nella documentazione predisposta dal Servizio studi della Camera, la normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate (GPG) è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e seguenti). Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione del prefetto, che può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di 20 guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Fa presente che la proposta all'esame della Commissione, che si compone di 9 articoli, riproduce il testo unificato che la I Commissione ha adottato come testo base nella XVIII legislatura, nel corso dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, individua l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento prevedendo che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogniqualevolta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano. Il comma 2 prevede che le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata debbano avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.

Evidenzia poi che l'articolo 2, comma 1, qualifica i servizi di protezione prestati dalle guardie giurate in territorio estero come servizi di sicurezza sussidiaria, richiamando la terminologia utilizzata dall'articolo 18 del decreto-legge n. 144 del

2005 per ricomprendere i servizi che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei *terminal* passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. In attuazione del decreto-legge n. 144 del 2005 è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2009, n. 154. Il comma 2 delinea quindi i requisiti richiesti alle guardie giurate per poter svolgere i servizi di vigilanza in Stato estero. In particolare, si aggiungono ai requisiti ordinariamente richiesti dal T.U.L.P.S. – cittadinanza; età; assenza di condanne penali; aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate – i seguenti 3 requisiti:

a) licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;

b) superamento dei corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia, oppure aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a 3 anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno 3 mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi. Tale ultimo requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;

c) certificazione di conoscenza della lingua straniera secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2, rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue.

Per quanto riguarda l'articolo 3, sottolinea che il comma 1 introduce un codice di

condotta, prevedendo che le aziende di sicurezza privata debbano aderire ai principi contenuti nel Documento di Montreux del 2008, sottoscritto dall'Italia nel giugno 2009, che ha ad oggetto gli obblighi giuridici internazionali e le buone prassi per gli Stati relative alle operazioni delle società militari e di sicurezza private, in situazioni di conflitto armato. Il comma 2 vieta alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività al di fuori del territorio nazionale di operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.

Sottolinea poi che l'articolo 4, comma 1, demanda a un regolamento di servizio la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione. Il regolamento di servizio è approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa. La disposizione prevede che il regolamento debba essere predisposto ai sensi dell'allegato D, annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile. Tale allegato stabilisce i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi. In base al comma 2, i regolamenti di servizio devono in ogni caso tener conto delle seguenti prescrizioni: *a)* il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati. Il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario; *b)* nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie con maggior esperienza; *c)* l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il

servizio è svolto e comunque sempre nell'esercizio del diritto di difesa legittima ai sensi dell'articolo 52 del codice penale.

Passando al successivo articolo 5, evidenzia che esso detta disposizioni in materia di giurisdizione prevedendo, al comma 1, che le aziende che si avvalgono dei servizi di sicurezza privata debbano stipulare convenzioni con le competenti autorità dello Stato in cui operano, per il riconoscimento della giurisdizione italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti illeciti o penalmente rilevanti. In merito fa presente che la disposizione non chiarisce la natura e l'ambito di applicazione delle suddette convenzioni, e il rapporto tra gli accordi privati sulla giurisdizione e le disposizioni interne sulla perseguibilità dei reati all'estero e quelle di diritto internazionale in materia di riparto di giurisdizione penale tra Stati. Al comma 2 si prevede una generica clausola di salvaguardia secondo la quale « in nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano ».

Ricorda poi che l'articolo 6, al comma 1, prevede che l'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi sia rilasciata, su istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto (per le armi da guerra) o dal questore (per le altre armi), ai sensi degli articoli 28 e 31 del T.U.L.P.S. e alle condizioni previste dagli articoli 8 e 9 della legge n. 110 del 1975 (che subordina il rilascio delle autorizzazioni all'accertamento della capacità tecnica del richiedente). Il comma 2 stabilisce che le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione all'estero, possano usare le armi comuni da sparo, esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero. In caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, la disposizione richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli

31, 38 e 42 del T.U.L.P.S. e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Il comma 3 individua, infine, il tipo di armamento a disposizione delle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi, che consiste, esclusivamente, nelle armi portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 *Winchester*, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

Rileva che l'articolo 7 stabilisce oggetto e modalità di comunicazione con le autorità estere e nazionali sull'impiego delle guardie giurate all'estero. In relazione a ciascun servizio da svolgere senza l'impiego di armi, ai sensi del comma 1, il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza deve comunicare alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza: l'elenco delle guardie giurate impiegate; i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto; le date presunte di inizio e di fine del servizio. La comunicazione è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Qualora, invece, l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, ad integrazione di quanto sopra previsto, il comma 2 dispone che siano comunicati altresì: il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola; le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi; la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate. Presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza deve essere conservata copia delle comunicazioni effettuate. Al comma 3 si prevede che il legale rappresentante dell'impresa informi anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della di-

fesa e gli altri dicasteri interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere. Il comma 4 introduce una disposizione di carattere generale e residuale, secondo la quale il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale. Il comma 5 dispone che una copia delle predette comunicazioni sia custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.

Evidenzia che il successivo articolo 8 vieta il sostegno a operazioni militari; lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, infatti, resta « di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato ».

L'articolo 9, comma 1, dispone che il soggetto fornitore dei servizi di protezione all'estero crei, nell'area delle operazioni, un centro di comunicazione tra gli operatori ed il supervisore del servizio. Il comma 2 specifica che le operazioni nell'area siano sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di *senior security manager*, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.

Infine, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia « difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*) della Costituzione, nonché alla materia « professioni » di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina

relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

C. 304 Conte.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

In sostituzione della relatrice, onorevole Bergamini, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni, procede all'illustrazione del provvedimento. Ricorda quindi che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge Conte C. 304 recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. Fa presente che, come ricordato nella relazione illustrativa, la proposta di legge in esame, composta da diciotto articoli, riproduce il testo già presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle nella XVIII legislatura (atto Camera n. 1461, il cui esame, avviato il 29 maggio 2019, non si è mai concluso), con l'aggiunta di norme concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. Con riguardo al contenuto della proposta di legge, segnala che essa introduce, all'articolo 1, alcuni principi generali di correttezza dell'azione pubblica, riprendendo, e in parte integrando, quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge vigente sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215, che viene abrogata dall'arti-

colo 17 del testo in esame). Tale disposizione prevede infatti che i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi. Il successivo comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 215 del 2004 specifica che per « titolari di cariche di governo » si intendono « il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo » mentre al comma 3 si specifica che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'esclusiva cura degli interessi pubblici.

Evidenzia quindi che l'articolo 1 della proposta di legge in esame, composto da un unico comma, individua i soggetti destinatari della disciplina in tutti i titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché nel presidente e nei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Tali soggetti hanno l'obbligo di agire perseguendo esclusivamente la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, i soggetti sopra indicati sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente provvedimento, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari. L'articolo 2 del testo in esame precisa ulteriormente l'ambito di applicazione della proposta di legge. In particolare il comma 1 fa presente che per titolari di cariche di Governo statali – di cui all'articolo 1 – si intendono il Presidente del Consiglio, i vicepresidenti del Consiglio, i Ministri, i vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo. Il comma 2 dell'articolo 2 ribadisce che il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono equiparati, ai fini dell'applicazione della legge, ai titolari di cariche di Governo. Il comma 3 precisa invece che per titolari di cariche

di Governo regionali si intendono il Presidente della regione e i componenti della Giunta regionale. Quanto ai titolari di cariche di governo locali, ai sensi del comma 4, si tratta del presidente o componente di una giunta provinciale, del sindaco metropolitano e componenti dei consigli metropolitani, del sindaco e componenti della giunta comunale.

Fa presente che l'articolo 3 reca, al comma 1, la definizione di « conflitto di interessi » ai fini della proposta di legge. In particolare, si afferma che sussiste conflitto di interessi quando il titolare di una delle cariche di governo indicate all'articolo 2 è titolare di un « interesse privato idoneo ad interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto ». Il comma 2 precisa che sussiste conflitto di interessi anche in presenza di una delle situazioni di incompatibilità individuate dai successivi articoli 4 e 5, i quali intervengono rispettivamente in materia di incompatibilità generali statali, regionali e locali e in materia di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali.

Quanto all'articolo 4, il comma 1 dispone l'incompatibilità tra le cariche di governo statali, regionali e locali e quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione con: qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; unica eccezione prevista è la compatibilità tra le cariche di governo statali e la carica di deputato o senatore (lettera *a*)); qualsiasi carica o ufficio o funzione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali e istituzioni degli enti locali (previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte dello Stato, regioni o enti locali (lettere *b*) e *c*)); qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati

(lettera *d*)). In base al comma 5 dell'articolo 4 i titolari iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai tali albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte in precedenza; qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato. Come precisato dal comma 3 del medesimo articolo 4 non sussiste tale incompatibilità per i titolari di cariche di governo in enti locali con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Segnala inoltre che, in base al comma 8 dell'articolo 4, i dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo (indicate all'articolo 2 del testo in esame) sono collocati in aspettativa non retribuita, senza pregiudizio della posizione di carriera. Sussiste incompatibilità anche per le attività svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie e per le attività svolte all'estero (comma 2). Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, il divieto di assumere cariche in enti e di svolgere attività professionale o di lavoro autonomo (di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1) è valido per tre anni dalla cessazione della carica di governo, con eccezione di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita. In base al comma 7, per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) l'incompatibilità per i successivi tre anni si intende riferita all'attività professionale svolta nei settori di competenza della medesima Autorità ai sensi della legge per la tutela della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e del codice del consumo (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'incompatibilità, fa presente che la proposta di legge prevede, al comma 4 dell'articolo 4, l'obbligo per il titolare di una carica di governo o del componente di autorità amministrativa indipendente di rinunciare agli incarichi e alle funzioni incompatibili con la carica, entro dieci giorni dall'assunzione della medesima. Viene inoltre precisato che da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della

carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Infine, viene specificato che restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge

Come anticipato, l'articolo 5 prevede una particolare forma di incompatibilità in caso di situazioni patrimoniali di particolare rilievo dell'interessato. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che le cariche di governo statali, regionali e locali e quelle di componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di: imprese che svolgono la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali; imprese titolari di diritti esclusivi o che operano in regime di monopolio; imprese che operano nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet; altre imprese di interesse nazionale. Segnala inoltre che l'incompatibilità opera anche nel caso in cui le predette situazioni patrimoniali siano riferibili, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, al coniuge o ai parenti o affini entro il secondo grado o a persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico, con il titolare delle cariche. Come previsto dal comma 2, ai fini della determinazione del patrimonio rilevante, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, anche indiretti, compiuti, a titolo oneroso o gratuito, nei diciotto mesi precedenti l'assunzione della carica da parte del titolare della carica medesima nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado o di persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico. Ai sensi del comma 3, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della carica di governo con il ricorso all'istituto del mandato fiduciario (disciplinato dal successivo articolo 11) o il mantenimento delle situazioni sopra richiamate causa di incompatibilità. Inoltre, il titolare di cariche di governo e i suoi congiunti non possono essere aggiudicatari di

contratti pubblici di rilevanza europea in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi (comma 4). In caso di violazione tali contratti sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (comma 5).

Rileva che l'articolo 6 introduce obblighi di dichiarazione funzionali a far emergere le situazioni di conflitto di interessi. Rispetto alla disciplina vigente, viene confermata la previsione di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, stabilita dall'articolo 5 della legge n. 215 del 2014, che diventa però più dettagliata prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con una definizione dei tempi più serrata di quella attuale e con un ampliamento delle attività e dei beni da dichiarare (commi da 1 a 6). Quanto ai soggetti tenuti alla dichiarazione, ricordo che la normativa vigente (articolo 5, comma 6, della legge n. 215 del 2004), comprende oltre al titolare della carica, il coniuge e i parenti entro il secondo grado. A tali soggetti, il comma 7 dell'articolo 6 aggiunge anche gli affini entro il secondo grado e le persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico. Segnala inoltre che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 6, spetta all'AGCM accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni. Il comma 9 prevede, in via generale, che tutte le dichiarazioni siano pubblicate sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 6, è prevista, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro, sia in caso di mancata trasmissione sia di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni trasmesse. Evidenzia che, in materia sanzionatoria, interviene anche il successivo articolo 12 che prevede inoltre l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni alle imprese qualora sia conseguito un vantaggio – anche non patrimoniale – alle imprese controllate dal titolare della carica, dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado. È stabilita una

sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro e, qualora l'impresa svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

L'articolo 7 interviene in materia di obbligo di astensione. In particolare, il comma 1 dispone che i titolari delle cariche di governo nazionali, regionali e locali e i componenti delle autorità amministrative indipendenti che versino in una situazione di conflitto di interessi hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto, incluse le attività preparatorie e consequenziali e ogni attività comunque « coesistente alle funzioni di governo ». L'Autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, invita l'interessato ad astenersi dai relativi atti e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto (comma 2). La proposta attribuisce inoltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un potere di « verifica e controllo » sull'azione del titolare delle cariche di governo, al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione (comma 3). Nel caso di inottemperanza all'invito di astensione e di rimozione del conflitto effettuato da parte dell'Autorità o all'obbligo di astensione, l'Autorità medesima applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Inoltre, le notizie relative alle sanzioni applicate sono pubblicate, su disposizione dell'Autorità e a spese dell'interessato, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto (comma 4).

Rileva inoltre che l'articolo 8 introduce una divisione di competenze, in materia di vigilanza sull'applicazione delle misure contenute nella proposta di legge, tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), affidando alla prima le com-

petenze nei confronti dei titolari di cariche di governo nazionali e regionali e alla seconda quelle nei confronti delle cariche di governo locale e dei membri delle autorità indipendenti (commi 1 e 2). Per quanto riguarda i poteri dell'ANAC, il comma 2 rinvia ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della proposta di legge. Anticipa a tale proposito che l'articolo 13 conferisce, al comma 1, una delega al Governo ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di adeguamento del Testo unico delle leggi sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) alle disposizioni della proposta di legge; il successivo comma 2 conferisce poi un'ulteriore delega di riordino, coordinamento e adattamento delle disposizioni in materia di incompatibilità dei presidenti e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Entrambi i commi prevedono che i decreti legislativi dovranno anche definire i compiti di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione dell'ANAC.

Tornando alla descrizione del contenuto dell'articolo 8, fa presente che, per quanto riguarda nello specifico i poteri dell'AGCM, il comma 3 rimette a regolamenti dell'Autorità la definizione delle modalità con le quali i titolari delle cariche di governo e i soggetti interessati potranno vedere garantita la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Mentre il comma 4 dell'articolo 8 prevede che l'AGCM presenti semestralmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, il comma 5 prevede che l'Autorità possa fare richiesta di informazioni a qualunque organo della pubblica amministrazione e soggetto pubblico e privato, anche attraverso ispezioni e la richiesta di perizie ed analisi. È anche previsto (comma 6) che l'Autorità possa avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti e, senza oneri per la finanza pubblica, della Guardia di finanza e degli altri corpi di polizia dello Stato, nonché della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Si prevede poi che ogni provvedimento adottato dal-

l'Autorità sia motivato (comma 7), che gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della legge sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi (comma 8), che sia sempre ammesso il ricorso al giudice amministrativo e, in particolare, al TAR del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010) e che si applichino, in quanto compatibili le norme generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981 (commi 9 e 10). Il comma 11 prevede infine che l'AGCM e l'ANAC siano autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

Segnala quindi che gli articoli 9 e 10 prevedono due procedimenti distinti per l'accertamento preventivo di cause di incompatibilità generali (ossia quelle tra la carica di governo e altre cariche pubbliche o attività professionali e lavorative di cui all'articolo 4) e di cause di carattere patrimoniale (ossia quelle derivanti dalla partecipazione in una impresa in settori rilevanti di cui all'articolo 5), stabilendo le relative sanzioni per inottemperanza ai provvedimenti delle autorità, sia in caso di mancato conferimento del patrimonio, sia in caso di mancata cessazione dell'attività incompatibile. In caso di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, la proposta di legge prevede all'articolo 11 l'obbligo del conferimento delle attività e del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e (vigilata dal medesimo ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante disciplina delle società fiduciarie e di revisione), mediante mandato fiduciario senza rappresentanza. Il comma 2 prevede una serie di clausole che il mandato fiduciario deve necessariamente prevedere. Viene stabilito inoltre che il mandato fiduciario deve prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condi-

zioni stabiliti dagli esperti di cui sopra prevede la nomina (comma 3). Sono previsti poi specifici requisiti e obblighi relativamente alla società fiduciaria ed all'attività degli esperti (commi 4-8). Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza periodica, solo l'ammontare quantitativo dei beni conferiti e l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi (comma 9). L'AGCM approva il mandato fiduciario che non può contenere clausole incompatibili con quanto prescritto dalla proposta di legge in esame (comma 10). Sono quindi attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato compiti di vigilanza sull'attività della società fiduciaria e la facoltà di impartire le istruzioni che ritenga necessarie alle quali la società fiduciaria ha l'obbligo di attenersi (commi 11-12). È stabilita l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro) nel caso in cui la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti, ferma restando la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti (commi 13-14). In tale caso il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge (comma 15). Si dispone, infine, l'applicazione del principio della trasparenza fiscale (con la previsione per cui tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante) per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria (comma 16).

L'articolo 14 prevede che le regioni e le province autonome disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e degli assessori regionali, uniformandosi ai principi generali introdotti dal provvedimento e ai principi fondamentali già vigenti in materia di incompatibilità della legge 2 luglio 2004, n. 165.

Fa presente che l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce un divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati

esteri a carico di alcuni titolari di cariche di governo statali, regionali e dei parlamentari. Come espressamente enunciato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'articolo 15 «intende introdurre un procedimento sanzionatorio fondato sulla considerazione del fatto che il bene giuridico tutelato – l'indipendenza dei rappresentanti delle istituzioni da influenze straniere, incompatibili con il principio enunciato dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, con la funzione attribuita dall'articolo 67 della stessa Costituzione e con il giuramento prescritto dall'articolo 93 della medesima – risulta concretamente messo in pericolo [...] nel momento stesso dell'accettazione di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno per un valore superiore a 5.000 euro annui». Lo scopo – dichiarato dai proponenti del provvedimento – sembrerebbe quindi quello di anticipare la tutela del bene giuridico rispetto alla tutela penale attualmente accordata dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione).

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 15 determina l'ambito soggettivo della disposizione sul divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri, limitandolo alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; Ministri; Viceministri; Sottosegretari di Stato; Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988; parlamentari; presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali. Segnala che, rispetto all'ambito di soggettivo di applicazione delineato dall'articolo 2 della legge vigente sul conflitto di interessi, l'articolo 15 ricomprende anche i parlamentari. Lo stesso comma 1 precisa l'ambito oggettivo del divieto, che non consente ai titolari delle suddette cariche di accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro annui, erogati, direttamente o anche indirettamente, da: Governi o da enti pubblici di Stati esteri ovvero da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obbli-

ghi fiscali in Italia. Il medesimo articolo 15 disciplina le dichiarazioni che devono essere prodotte dai suddetti soggetti all'ANAC e definisce il relativo procedimento di verifica da parte dell'autorità. Segnalo che il comma 9 fa conseguire all'accertamento della violazione del divieto l'ineleggibilità e l'incompatibilità per cinque anni (decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC) rispetto alle cariche indicate nel comma 1.

Rileva che l'articolo 16 della proposta provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'ampliamento della dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità nazionale anticorruzione – previsto dal comma 11 dell'articolo 8 del testo in esame e valutato in 800.000 euro annui a decorrere dal 2023 – attraverso una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Tale copertura finanziaria è limitata ai soli anni 2023 e 2024.

Come anticipato, l'articolo 17 della proposta di legge dispone l'integrale abrogazione della legge vigente sul conflitto di interessi (legge n. 215 del 2004) sostituita dalla disciplina recata dal provvedimento. L'articolo 18 dispone infine in ordine alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico

Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Francesca Biondi, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di Giovanni Guz-

zetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Tor Vergata », e di Ida Angela Nicotra, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Catania.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.25.

ALLEGATO

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 930, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

considerato che:

il decreto-legge reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, prevedendo in particolare:

— misure di semplificazione per le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1);

— la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo (art. 1-bis);

— l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 2);

— una norma di interpretazione autentica che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, anche per i titolari dell'Ufficio, nonché la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e degli eventi sismici 2016-2017, nonché degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, individuati nel decreto-legge 189 del 2016 (art. 3);

— misure economiche a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (artt. 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies);

— la proroga all'anno scolastico 2028/2029 della facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017 (art. 3-novies);

— la stabilizzazione del personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (art. 3-decies);

— specificazioni in relazione alle misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione *post*-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in favore dei comuni della provincia di Campobasso e dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché dei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia

intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri (art. 3-*duodecies*);

il provvedimento d'urgenza interviene poi in materia di protezione civile, prevedendo:

la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (art. 3-*terdecies*);

ulteriore finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (art. 4);

misure sulle procedure di approvazione degli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche (art. 5);

il potere sostitutivo statale nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia (art. 5-*bis*);

l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile (art. 5-*quater*);

la stabilizzazione del personale di protezione civile operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise (art. 5-*quinqüies*);

il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 (art. 5-*sexies*);

rilevato che:

sotto il profilo dei presupposti della necessità e urgenza:

il provvedimento risponde a: la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale col-

pite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016; l'urgenza di rifinanziare il « Fondo regionale di protezione civile » per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022;

sotto il profilo delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

su tale competenza la Corte costituzionale ha rilevato che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018) il legislatore statale « ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico » (sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008) e che lo Stato « è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992 » (sentenza n. 284 del 2006);

con riferimento alle singole disposizioni, rilevano anche le materie di competenza legislativa statale: ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

per quanto riguarda le questioni attinenti all'edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo ha chiarito – da un lato – che le norme sismiche dettano « una disci-

plina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale » attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e – dall'altro – che la protezione civile, la quale ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico, « appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e incrocia altresì la materia governo del territorio » e che pertanto « la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni » (sentenza n. 246 del 2019);

in tale cornice si inseriscono le disposizioni del comma 1 dell'articolo 3-*undecies*, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse in favore dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, e dell'articolo 5-*bis*, il quale prevede l'applicazione del potere sostitutivo in caso di accertata e perdurante inerzia dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni;

sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali:

l'adozione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata » (sentenza n. 70 del 2020);

le previsioni di stabilizzazioni del personale di cui agli articoli 3, comma 2-*bis*, e 3-*decies*, richiamano la previsione costituzionale di all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

in merito la Corte costituzionale ha evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e che esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa e pertanto le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » (sentenza n. 81 del 2006);

la Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004);

la Corte costituzionale ha poi chiarito che è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione, che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (sentenza n. 225 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Emanuele Ottolenghi, *senior fellow* dell'Istituto di ricerca *Foundation for Defense of Democracies* (FDD), sul terrorismo globale di matrice fondamentalista, con particolare riferimento agli aspetti di cooperazione internazionale nell'azione di contrasto e ai relativi aspetti di diritto internazionale 28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00444 Boldrini: Sulla repressione nei riguardi dei movimenti di protesta in Perù 28

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 31

5-00445 Lomuti: Sulle iniziative diplomatiche per promuovere una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina 29

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 32

5-00446 Formentini: Sugli esiti del censimento nazionale svoltosi in Croazia nel 2021 30

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 marzo 2023.

Audizione di Emanuele Ottolenghi, *senior fellow* dell'Istituto di ricerca *Foundation for Defense of Democracies* (FDD), sul terrorismo globale di matrice fondamentalista, con particolare riferimento agli aspetti di cooperazione internazionale nell'azione di contrasto e ai relativi aspetti di diritto internazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene

il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.15.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00444 Boldrini: Sulla repressione nei riguardi dei movimenti di protesta in Perù.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo, sollecitando il Governo ad assumere una posizione ferma sulla brutale repressione dei movimenti pacifici di protesta in Perù. Ricordando che la comunità peruviana in Italia è la quarta nel

mondo per consistenza – circa 100 mila persone, di cui molte con cittadinanza italiana – segnala di aver raccolto la drammatica testimonianza di rappresentanti del Comitato nazionale delle peruviane e dei peruviani in Italia, i quali hanno confermato che nel corso degli scontri di piazza hanno perso la vita circa settanta persone.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge, inoltre, di aver seguito personalmente, tramite il proprio ufficio, il rientro di alcuni cittadini italiani dal Perù e di aver sollevato il tema della repressione in corso nelle sue recenti interlocuzioni con soggetti politici dell'America latina: pertanto, a suo avviso, la posizione del Governo è molto chiara e determinata, anche se, purtroppo, non sufficiente a fare cessare le violenze.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. A suo avviso, infatti, il Governo dovrebbe condannare con maggiore nettezza le patenti violazioni dei diritti umani a danno dei manifestanti pacifici, applicando quel principio di «ingerenza democratica» che consente a tutti i Paesi – autorevoli e credibili sul piano internazionale – di esporsi e pretendere dai propri interlocutori il rispetto delle libertà fondamentali.

Segnalando che il Presidente del Consiglio Meloni ostenta sempre, con forte enfasi, l'orgoglio nazionale, sottolinea che un grande Paese si qualifica soprattutto per la coerenza e l'incisività della sua politica estera; l'Italia, invece, ad eccezione del conflitto in Ucraina, non sembra in grado di esprimere una posizione chiara e definita su molti dei principali temi dell'agenda globale: infatti, il Governo in carica non ha condannato il piano di espansione degli insediamenti israeliani, stigmatizzato perfino dall'Amministrazione USA; ha evitato di sollevare, nel recente colloquio con il Primo Ministro etiope Abiy, il tema del conflitto nel Tigray e delle violazioni dei diritti umani compiute dall'esercito etiope; inoltre, nel corso della recente visita in

Tunisia i Ministri Tajani e Piantedosi hanno focalizzato gli incontri sulla gestione dei flussi migratori, trascurando la pericolosa torsione autoritaria del Presidente tunisino Saïed; lo stesso Ministro Tajani, peraltro, ha rivendicato significativi progressi nelle interlocuzioni con le autorità egiziane sulle vicende di Giulio Regeni e Patrick Zaki, ma proprio ieri il tribunale ha rinviato per l'ennesima volta l'udienza relativa al caso Zaki, differendo ulteriormente la possibilità di un suo rientro in Italia.

Ribadisce, dunque, la necessità che un grande Paese come l'Italia si batta con più forza per il rispetto dei diritti umani, a partire da quanto sta accadendo in Perù.

5-00445 Lomuti: Sulle iniziative diplomatiche per promuovere una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina.

Arnaldo LOMUTI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), aggiungendo che nel corso della sua esperienza di lavoro a Mosca ha imparato ad apprezzare il popolo e la cultura russa: ai suoi occhi, dunque, è ancora più ingiustificata e inaccettabile l'aggressione nei riguardi dell'Ucraina, che sta provocando devastazioni e brutali violazioni dei diritti umani. Confermando il pieno impegno dell'Esecutivo per promuovere ogni iniziativa utile ad avviare il negoziato, invita, tuttavia, a prendere atto dell'attuale indisponibilità di Mosca a riaprire i canali diplomatici e della conseguente necessità di continuare a sostenere Kiev sotto ogni profilo, incluso il sostegno militare.

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Benché, infatti, condivide il giudizio sull'aggressione ingiustificata della Russia, osserva che gli sforzi dell'Esecutivo sembrano concentrati solo sui piani di ricostruzione dell'Ucraina, rinunciando a promuovere una strategia negoziale per porre fine alle ostilità e proporre soluzioni di

compromesso praticabili. L'inerzia dell'Italia, peraltro, si inserisce in un quadro altrettanto deficitario da parte dell'Unione europea: non a caso, fin qui l'unico « piano di pace » è stato proposto dal Governo cinese ed è al vaglio dell'Amministrazione americana, con l'Europa che assiste inerte, senza alcun reale impegno ad incidere nelle dinamiche tra le due super-potenze.

Rievoca, quindi, con nostalgia i tempi in cui la classe politica italiana sapeva esprimere una linea di politica estera coerente e strutturata, nonostante il nostro Paese non fosse una potenza significativa dal punto di vista militare.

5-00446 Formentini: Sugli esiti del censimento nazionale svoltosi in Croazia nel 2021.

Paolo FORMENTINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), aggiungendo che nel corso di due recenti missioni in Croazia – di cui una organizzata per l'inaugurazione di una scuola italiana – ha avuto modo di constatare in prima persona l'efficacia dell'Accordo del 1992 sulla protezione della minoranza italiana, che ha

posto fine ad un lungo periodo segnato da tensioni e, in diversi periodi, da violenze. Ricorda, altresì, che tale tutela è stata rafforzata dalla previsione, all'interno della legge elettorale della Croazia, di un seggio parlamentare riservato alla comunità italiana.

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo e del suo impegno costante per tutelare i diritti della comunità italiana, che ha la peculiarità di essere autoctona ed ha attraversato, in passato, vicende drammatiche. Auspica, quindi, che l'Esecutivo operi in una logica di Sistema-Paese, incentivando anche le imprese nazionali che operano in Croazia a promuovere l'uso della lingua italiana.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 2 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00444 Boldrini: Sulla repressione nei riguardi dei movimenti di protesta in Perù.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Perù sta vivendo una seria crisi politica che si protrae ormai da diversi anni. Dall'elezione di Pedro Castillo nel luglio 2021, il Paese ha attraversato una forte instabilità politica. Si sono susseguiti ben cinque esecutivi diversi e vi sono stati due tentativi di *impeachment* nei confronti dell'ormai ex Presidente Castillo.

Prima di affrontare un nuovo voto parlamentare sulla sua destituzione, il 7 dicembre, Castillo ha tentato di sciogliere il Congresso e proclamare lo stato d'emergenza.

Ma la reazione è stata molto netta. Da parte dei Ministri che si sono dimessi in massa. Da parte del Congresso, che ha votato la destituzione di Castillo. Ma anche da parte delle Forze Armate, della Polizia e del potere giudiziario.

Come previsto dalla Costituzione, a Castillo – attualmente detenuto in carcere – è subentrata la Vice Presidente Boluarte. E nel Paese si sono svolte imponenti proteste con gravi episodi di violenza, in un primo momento soprattutto nelle aree rurali e successivamente anche a Lima.

I manifestanti chiedono lo scioglimento del Congresso e il rilascio di Castillo. Queste proteste hanno purtroppo causato decine di morti, soprattutto tra i manifestanti ma anche tra le forze dell'ordine. Tra i fattori che le hanno alimentate c'è la profonda frustrazione nei confronti delle istituzioni democratiche peruviane.

Istituzioni accusate di non essere riuscite a colmare negli anni il divario sociale ed economico tra Capitale e aree rurali.

In risposta alle manifestazioni, la Presidente Boluarte ha più volte esortato il Congresso a votare una legge per anticipare le elezioni presidenziali (previste per il 2026) ma senza successo.

Questi i fatti. Il Governo italiano è intervenuto su più piani.

Abbiamo innanzi tutto fornito assistenza ai turisti italiani bloccati nel Paese dalle proteste per favorire il loro rientro in Italia in sicurezza.

In seno all'Unione europea abbiamo attivamente contribuito alla pubblicazione di un comunicato da parte del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Il comunicato, emesso il 21 gennaio, ha condannato il ricorso alla violenza diffusa e l'utilizzo sproporzionato della forza da parte degli organi di sicurezza, richiamando il Governo peruviano a riportare la calma nel Paese, attraverso il dialogo con tutte le componenti della società civile.

Al Consiglio affari esteri del 23 gennaio i Ministri dei 27 Stati membri hanno discusso della situazione in Perù. L'Alto Rappresentante Borrell ha poi ribadito la forte preoccupazione per la violenta repressione delle manifestazioni da parte del Governo in carica.

Inoltre, nell'ambito dell'ultima sessione della Revisione Periodica Universale delle Nazioni Unite, svoltasi dal 23 gennaio al 3 febbraio scorsi, l'Italia ha formulato specifiche raccomandazioni al Perù. Abbiamo chiesto alle autorità di Lima di garantire il diritto alla libertà d'espressione e di riunione pacifica, di assicurare un uso proporzionato della forza da parte degli apparati di sicurezza. Abbiamo infine chiesto di intensificare gli sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, soprattutto nei confronti di donne, giovani e coloro che vivono nelle comunità rurali.

Continueremo a seguire l'evolversi della situazione incoraggiando ogni iniziativa che possa contribuire a riportare la calma nel Paese e favorire un dialogo inclusivo anche con la partecipazione della società civile per uscire dalla crisi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00445 Lomuti: Sulle iniziative diplomatiche per promuovere una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È passato un anno dalla brutale aggressione russa all'Ucraina.

In questi 12 mesi siamo stati testimoni di inammissibili atrocità, di bombardamenti indiscriminati delle città ucraine e delle infrastrutture fondamentali per la vita dei cittadini, di disprezzo per la libertà e per i diritti umani più elementari.

Siamo rimasti sgomenti dinanzi agli orrori di Bucha, di Borodianka, di Irpin. Massacri sui quali occorrerà fare piena luce, perseguendo i responsabili dei crimini commessi in Ucraina.

L'Italia, assieme ai *partner* euro-atlantici, si è opposta con fermezza a questa scellerata aggressione, riaffermando in tutti i consessi la supremazia della libertà sull'oppressione, del diritto sul disordine, della solidarietà sull'indifferenza.

Il nostro Paese sostiene convintamente l'integrità, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Sono questi i concetti che il Presidente Meloni ha ribadito al Presidente Zelensky lo scorso 21 febbraio in occasione della sua visita a Kiev.

Una visita altamente simbolica, l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della solidarietà del nostro Paese all'Ucraina. Vicinanza e solidarietà che si sono manifestate con gesti concreti. Certo non solo armi (a garanzia della legittima difesa del popolo ucraino), ma anche accoglienza, assistenza finanziaria, interventi umanitari.

Nel 2022 abbiamo sostenuto il bilancio ucraino con 310 milioni di euro in aiuti bilaterali diretti, oltre all'assistenza fornita da Unione europea e G7, da banche multilaterali e istituzioni finanziarie internazionali.

Continueremo a stare al fianco della popolazione ucraina, con interventi umanitari: abbiamo donato oltre 60 milioni di

euro a Kiev e ai Paesi confinanti e accolto 170 mila ucraini in Italia.

Inoltre, l'Italia intende assumere un ruolo di primo piano anche nella ricostruzione del Paese. Stiamo infatti lavorando ad una conferenza dedicata a questo tema.

L'assistenza a Kiev, insieme alle sanzioni a Mosca, ha un obiettivo molto chiaro: raggiungere le condizioni per una pace giusta e sostenibile. L'auspicio è che queste condizioni possano maturare quanto prima.

È per questo che incoraggiamo ogni utile canale di interlocuzione, sostenendo la facilitazione dei contatti che hanno portato a circoscritti ma importanti obiettivi umanitari.

Lavoriamo per il rafforzamento dell'accordo sul grano e per creare una zona di protezione attorno alla centrale di Zaporizhzhia. Collaborazioni mirate, ma che auspichiamo portino russi e ucraini a sedersi presto a un tavolo sotto l'egida delle Nazioni Unite.

L'Italia ha poi svolto un ruolo di primo piano, in raccordo con i *partner*, per l'approvazione della « risoluzione per la pace », la settimana scorsa, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I 141 voti favorevoli confermano, a un anno dall'aggressione, lo stesso amplissimo numero di sostegni alla condanna dell'invasione e alla richiesta di ritiro di Mosca.

Valuteremo attentamente ogni possibile iniziativa che abbia l'obiettivo di porre fine a questa terribile guerra di aggressione. Abbiamo preso nota dei 12 punti proposti da Pechino, un quadro in chiaroscuro che stiamo valutando assieme ai nostri *partner*. Il pieno coinvolgimento dell'Ucraina in questo processo è essenziale.

Non saranno sfuggite a nessuno le parole del Portavoce del Cremlino che ancora lunedì scorso ha ribadito che per Mosca

« non ci sono le premesse per sviluppi pacifici » e che la Russia è intenzionata a proseguire le ostilità.

È chiaro che bisogna essere in due a sedersi al tavolo.

Il Governo italiano, insieme ai *partner*, continuerà a fare ogni sforzo per condurre le parti a un negoziato che possa generare una pace giusta e duratura.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00446 Formentini: Sugli esiti del censimento nazionale svoltosi in Croazia nel 2021.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il censimento della popolazione croata è stato organizzato dalle Autorità di Zagabria tra settembre e novembre 2021. La riduzione della comunità italiana in Croazia effettivamente registrata dalla rilevazione statistica va letta anzitutto nel più ampio contesto del generale calo demografico della popolazione croata. Questa si è infatti ridotta del 9,6 per cento, passando da 4,2 a 3,8 milioni di abitanti. Un calo riconducibile principalmente a due fattori: l'aumento dell'emigrazione giovanile e il calo delle nascite. Fenomeni che, come noto, interessano la grande maggioranza degli Stati europei.

Le persone dichiaratesi di nazionalità italiana si sono in effetti ridotte di una percentuale ben maggiore: il 22,7 per cento. I connazionali sono quindi scesi a meno di 14 mila rispetto ai quasi 18 mila del 2011. La diminuzione ha riguardato tutto il territorio di insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana. I decrementi maggiori sono stati registrati nella regione Littoraneo-Montana, di cui Fiume è capoluogo e dove il calo è stato del 23,3 per cento. In Istria la riduzione si è invece assestata al 16,9 per cento.

Come giustamente richiamato dall'onorevole interrogante, non solo quella italiana ma tutte le minoranze, a eccezione di quella rom, hanno registrato una diminuzione della loro consistenza. Anche i cittadini che si dichiarano di nazionalità serba, tradizionalmente il principale gruppo minoritario in Croazia, sono passati dal 4,4 della popolazione del 2011 al 3,2 per cento.

Rispetto alla questione sollevata al primo punto dell'interrogazione (conseguenze politiche del decremento demografico), è utile ricordare che le leggi n. 73 del 2001 e n. 960 del 1982 assegnano risorse di bilancio alle attività dell'Unione Italiana per la

tutela e la promozione della nostra identità in Croazia, così come in Slovenia e in Montenegro.

Il Governo attribuisce importanza primaria alla tutela dei cittadini che si dichiarano di nazionalità italiana e alla preservazione della loro storica presenza in Istria, a Fiume, nel Quarnaro e in Dalmazia.

Nel farlo, facciamo affidamento anche sul seggio in Parlamento che la Costituzione croata riconosce alla minoranza italiana. In quel seggio siede attualmente l'onorevole Furio Radin, che ricopre anche l'incarico di vicepresidente del Parlamento.

Grazie all'eccellente rapporto bilaterale con Zagabria, e al contributo fondamentale della diplomazia parlamentare, continueremo a tutelare al meglio tutti coloro che con il nostro Paese hanno un legame profondo. La comune appartenenza all'Unione europea agevola questo nostro impegno.

Per quanto riguarda il secondo punto sollevato (le modalità con le quali il censimento è stato organizzato), non risultano ricorsi sulle procedure seguite né sugli esiti. Le operazioni sono state condotte in linea con gli *standard* europei. L'Unione Italiana, associazione che rappresenta la comunità italiana autoctona in Croazia, ha effettivamente segnalato alcune difficoltà nel processo di raccolta dei dati che avrebbero impedito di censire tutte le persone presenti sul territorio di insediamento della nostra minoranza. Occorre allo stesso tempo ricordare che le operazioni si sono svolte quando la pandemia provocava ancora gravi disagi.

Il Governo, con gli strumenti garantiti dalla legge italiana e dalla Costituzione croata, continuerà a porre la massima attenzione alla tutela della nostra comunità nel Paese e alla promozione dell'identità italiana.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	35
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	36
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo <i>(Seguito dell’esame e rinvio)</i>	37
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Guerino TESTA (FdI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l’esame,

ai fini dell’espressione del parere alla Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (C. 930).

Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato e che si compone ora di 24 articoli, reca misure per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l’efficacia dell’attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché il rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile. Prevede inoltre misure in favore dei territori della regione Marche colpiti dagli eventi alluvionali del settembre 2022.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state approvate ulteriori disposizioni in favore dei comuni dell’isola di Ischia

interessati dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi eccezionali del novembre 2022.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.

Segnala quindi l'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, il quale reca una misura volta a far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese, connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi – oggetto di contributo – per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 afferenti all'attività di impresa. Per la finalità indicata, si autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione a erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a esso intestata.

L'individuazione delle modalità e delle condizioni per la concessione delle suddette anticipazioni, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate, saranno definite con ordinanze del Commissario straordinario.

L'articolo 3-undecies, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, demanda la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno – per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022 – a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2023.

Rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022 dispone la sospensione di alcuni termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo 26 novembre 2022 – 30 giugno 2023 in favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno del-

l'isola di Ischia, in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi nel novembre 2022.

Per assicurare ai menzionati comuni il gettito dei tributi oggetto di sospensione, è stato istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 1,34 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,38 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 5-quater, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) annuncia l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Saverio CONGEDO (FdI), richiamandosi a quanto testé evidenziato dal relatore, annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia che, analogamente a quanto avvenuto al Senato, il gruppo del Partito Democratico si asterrà sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di

cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Saluta quindi la sottosegretaria Lucia Albano che partecipa alla seduta da remoto.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) intende innanzitutto richiamare, con riferimento alla vicenda oggetto del provvedimento in esame, il dovere di tutte le forze politiche, siano esse di maggioranza o di opposizione, di trovare una soluzione nell'interesse dei cittadini e delle imprese.

Ricorda quindi che i bonus edilizi sono stati lo strumento mediante il quale si sono voluti raggiungere diversi obiettivi: rilanciare l'economia del Paese, dare impulso ad un importante settore produttivo, promuovere l'ammodernamento delle abitazioni,

avanzare nella transizione ecologica, migliorare la resistenza sismica degli edifici, superare le barriere architettoniche.

Queste finalità, certamente virtuose, sono state tuttavia accompagnate dalla previsione di una percentuale di detrazione troppo elevata, superiore al 100 per cento, che metteva evidentemente a rischio la tenuta complessiva del sistema. Eppure — ma occorre dirlo se si vuole essere onesti intellettualmente — nella situazione di emergenza provocata dal Covid si è ritenuto che tale criticità, che pure il suo gruppo aveva sin dall'inizio evidenziato, fosse comunque inferiore al beneficio rappresentato in quel momento dall'immissione sul mercato di una quantità enorme di denaro, per sostenere l'economia e gli obiettivi in precedenza richiamati. Vi era poi una ulteriore motivazione a sostegno delle misure introdotte: consentire a fasce di popolazione meno abbienti di affrontare interventi edilizi che in precedenza erano stati loro preclusi. Questo ultimo obiettivo è stato perseguito attraverso l'introduzione dello strumento della cessione illimitata del credito, strumento che ha creato il problema che oggi Governo e Parlamento sono chiamati a risolvere. Il meccanismo della cessione ha cioè prodotto una enorme massa monetaria, la cosiddetta moneta fiscale, che la semplice introduzione di un credito d'imposta non cedibile, sebbene elevato al 110 per cento, non avrebbe potuto generare.

Non intende intervenire sulla bontà o meno delle misure adottate, che alcune forze politiche hanno utilizzato a fini elettorali, e la posizione del suo gruppo è del resto nota a tutti; ciò che certamente si può affermare è che si è all'epoca intervenuti in un quadro normativo, quello delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio, già particolarmente farraginoso, frutto di successive stratificazioni, la cui tenuta era tuttavia garantita dalla limitata platea dei beneficiari e dalla percentuale contenuta di detrazione. Questo sistema non ha retto all'introduzione di una percentuale di detrazione al 110 per cento, estesa, anche grazie al meccanismo della cessione, ad un numero enorme di soggetti.

In sintesi, per rispondere alla crisi economica causata dalla pandemia è stato creato un sistema – che avrebbe dovuto essere transitorio – nel quale quello che prima era un credito d'imposta è stato trasformato per volontà dello Stato in mera liquidità, superando anche i limiti di capienza fiscale dei contribuenti.

Occorre oggi a suo avviso che si prenda atto della situazione determinatasi e che il dibattito si concentri sull'interesse dei cittadini e delle imprese, tutelando il loro legittimo affidamento di recupero delle spese sostenute.

Evidenzia come si sarebbe dovuto interrompere il meccanismo della cessione del credito una volta terminata l'emergenza pandemica. In questo senso intende richiamare quanto affermato dal Presidente Draghi nella seduta del Senato del 20 luglio 2022, in occasione dell'ultima richiesta di fiducia del suo Governo. In quella sede, il Presidente del Consiglio individuò nel meccanismo della cessione del credito il problema fondamentale dello strumento del *Superbonus* e affermò la necessità di intervenire per sostenere le imprese in difficoltà.

Sono passati dall'intervento del Presidente Draghi più di sei mesi, ma le difficoltà del settore edilizio e dei cittadini – come anche emerso nel corso delle audizioni svolte negli ultimi giorni – sono ancora senza risposta, né l'attuale maggioranza sembra aver individuato adeguate soluzioni.

Rammenta che il prossimo 31 marzo scade il termine di comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti riferiti all'anno passato; mancano quindi solo pochi giorni prima che numerosi crediti di imposta, non ancora ceduti, vadano perduti. È compito del Parlamento e del Governo, che con il decreto in esame ha bloccato il meccanismo della cessione, impedire che a pagare il prezzo della presente situazione debbano essere cittadini e imprese, la cui unica colpa è di aver fatto legittimo affidamento sulle leggi dello Stato.

Emiliano FENU (M5S) nel condividere l'appello del collega Del Barba ad un impegno comune per la soluzione dei pro-

blemi in discussione, segnala – senza con ciò voler alimentare polemiche – che in occasione dell'introduzione della misura del *Superbonus*, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, l'Agenzia delle entrate e gli istituti di credito erano stati certamente coinvolti nei tavoli di discussione, diversamente da quanto emerso nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate testé svoltasi.

Sottolinea quindi la necessità di rendere pagabili tutti i crediti di imposta, compresi quelli che non sono ancora stati ceduti. A tal fine, anche in considerazione del fatto che, come evidenziato dall'ISTAT, i crediti di imposta in essere sono imputabili agli anni passati e pertanto non hanno alcun effetto contabile sul bilancio dello Stato del corrente anno, chiede al relatore De Bertoldi di adoperarsi per rendere possibile la loro monetizzazione attraverso tutte le soluzioni che sono state sinora proposte, compresa quella dell'utilizzo degli F24 dei clienti delle banche.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), osservando come il collega Del Barba abbia a suo avviso colto appieno i punti nodali dell'attuale situazione, intende porre una questione di merito e una di metodo.

Per quanto riguarda il merito, richiama il principio di continuità amministrativa in base al quale chi ha la responsabilità amministrativa in un dato momento deve portare a termine nel miglior modo possibile le attività avviate da chi lo ha preceduto, indipendentemente dalla condivisione o meno del loro contenuto.

Sulla base di questa considerazione non intende rammentare tutte le modifiche alle quali è stata sottoposta la normativa dei crediti fiscali in materia edilizia, né quanti errori di valutazione siano stati compiuti e quante manchevolezze da parte dello Stato ci siano state rispetto agli impegni assunti con i cittadini.

Si concentra invece su quanto evidenziato dal direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso della sua audizione in ordine al termine del 31 marzo per l'invio, alla medesima Agenzia, delle comunicazioni relative alla cessione del credito per le spese sostenute nell'anno 2022. Al ri-

guardo si dichiara seriamente preoccupato poiché molti soggetti non saranno in grado di effettuare la comunicazione, trovandosi nella materiale impossibilità di cedere i crediti loro spettanti.

Quindi, concordando sulla necessità di una radicale revisione dell'istituto del *Superbonus*, ritiene che lo Stato non possa limitarsi a disporre un blocco delle cessioni, solo perché non è stato in grado di assolvere agli impegni aveva assunto con l'approvazione della legge. Si dovrà quindi fissare una data certa e inderogabile oltre la quale non sarà più consentito effettuare cessioni; nel frattempo, per quanto difficile indubbiamente possa essere, bisogna trovare il modo per garantire che tutti i crediti di imposta ad oggi in essere possano essere effettivamente ceduti. In proposito evidenzia come in alcune realtà territoriali, non necessariamente al Sud, la vendita del credito da 110 scenda addirittura a 70.

Con riferimento alla questione di metodo, chiede al presidente, a nome del gruppo del Partito Democratico, il posticipo del termine per la presentazione degli emendamenti sul provvedimento in esame, già fissato alle ore 17 di lunedì 6 marzo alla mattina di martedì 7 marzo.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della richiesta del gruppo del Partito Democratico, che valuta ragionevole; si riserva in ogni caso di informare l'Ufficio di presidenza della Commissione. Auspica in ogni caso, pur nel rispetto delle prerogative dei parlamentari e dei gruppi, che il numero delle proposte emendative presentate non sia eccessivamente elevato, anche al fine di consentire di svolgere nei tempi previsti i necessari adempimenti che precedono le votazioni.

Guerino TESTA (FdI) chiede al relatore e alla rappresentante del Governo se sia possibile ottenere, anche in una successiva seduta, dati sulla percentuale rappresen-

tata dalle seconde e terze case nell'ambito delle unità immobiliari che hanno goduto delle agevolazioni fiscali per l'edilizia.

Bruno TABACCI (PD-IDP), anche con riferimento al posticipo del termine per la presentazione degli emendamenti, auspica che la presidenza possa farsi portatrice di un invito ai gruppi alla massima sintesi nel numero delle proposte emendative, concentrando possibilmente gli interventi di modifica su specifiche aree tematiche, affinché la Commissione possa focalizzare il proprio dibattito sugli aspetti essenziali del provvedimento, svolgendo un lavoro più mirato e proficuo per il Paese.

Andrea DE BERTOLDI (FdI), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi per lo spirito collaborativo e costruttivo con il quale si è svolto il ciclo di audizioni e l'esame preliminare del provvedimento. Auspica che questo spirito possa essere mantenuto anche nella fase emendativa, in relazione alla quale concorda con la proposta del collega Tabacci, che intendeva avanzare lui stesso.

Preso atto delle sollecitazioni dei colleghi, sottolinea il rilievo della questione della cessione dei crediti di imposta relativi all'anno 2022, alla quale sta lavorando con particolare impegno, insieme al presidente Osnato e al Governo. Non ritiene sia opportuno in questa fase aggiungere altro, ma si dichiara moderatamente ottimista in ordine a una possibile soluzione.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ringrazia i colleghi per l'attività sinora svolta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine n. 2 e n. 3 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), Andrea Tardiola, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie	43
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Paolo Pennesi, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie	44
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente, Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere sui profili di propria competenza del decreto-legge n. 3 del 2023, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Segnala che il provvedimento è stato già esaminato dal Senato, che vi ha apportato consistenti aggiunte e modifiche, e deve essere convertito in legge entro 12 marzo 2023.

Avvertendo che si limiterà a riferire sulle parti di competenza della VII Commissione, con qualche accenno a disposizioni che interessano la Commissione cultura solo indirettamente, riferisce che quelle più direttamente di interesse si riscontrano nell'articolo 3-*novies*, introdotto dal Senato, durante l'esame in sede referente, il quale modifica, al comma 1, l'articolo 18-*bis*, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016 (e, conseguentemente, la rubrica dell'articolo denominandola «Misure per garantire la continuità didattica»), estendendo all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata a partire dall'anno scolastico 2016/2017 ed estesa, da ultimo, all'anno scolastico 2023/2024, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 198 del 2022 (decreto «proroga termini»), per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR n. 81 del 2009: ciò con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative. Inoltre, si estende fino all'anno scolastico 2028/2029 la possibilità per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale (relativo al contingente aggiuntivo per il caso di rilevazione di inderogabili necessità), nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Di conseguenza, si autorizza un incremento di spesa per l'anno 2024, portandola (da euro 2.437.774) a euro 4.062.957, e prevedendo la medesima spesa annua

per ciascuno degli anni successivi, fino al 2028 compreso, autorizzando inoltre la spesa di euro 2.437.774 per l'anno 2029.

Il comma 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame a valere sul Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Segnala, infine, che gli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, anch'essi introdotti al Senato, recano modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, prevedendo l'estensione delle risorse finanziarie della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, in capo al Commissario straordinario, sia alla ricostruzione che alla ripresa economica delle aree terremotate e autorizzando il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a esso intestata. In proposito, ricordo che sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione anche di opere pubbliche e beni culturali.

Sottolineata l'importanza dell'estensione temporale della deroga recata dall'articolo 3-*novies* quale intervento in funzione di contrasto allo spopolamento delle aree sismiche, evidenzia l'opportunità di superare un riferimento, che ritiene obsoleto – contenuto nell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 – agli edifici dichiarati inagibili, mentre molte scuole sono state già ricostruite.

Conclude formulando una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato*).

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico, in linea con quanto deciso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Condivide il contenuto delle disposizioni oggetto del parere della Commissione evidenziando che la proroga pluriennale consentirà ai dirigenti scolastici una programmazione più efficiente. Concorda infine con la relatrice in merito al

contenuto dell'osservazione poiché ritiene opportuno che la facoltà di derogare – prevista ancora solo per i dirigenti scolastici i cui edifici siano stati dichiarati inagibili – sia estesa anche ai dirigenti di istituti scolastici i cui edifici sono stati ricostruiti.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo per coerenza con analoghe iniziative di impegno in favore delle popolazioni colpite dal sisma che nelle passate legislature il gruppo di Italia viva ha sostenuto.

Antonio CASO (M5S), nel preannunciare l'astensione dal voto del gruppo del Movimento 5 Stelle, come avvenuto in Senato, sottolinea che l'intervento oggetto dell'esame della Commissione era molto atteso soprattutto a Casamicciola dove il numero di alunni nelle scuole si è dimezzato. Dopo aver espresso rammarico per il mancato accoglimento in Senato di diversi emendamenti presentati dal suo gruppo, auspica che il Governo, attraverso futuri interventi normativi, appresti ulteriori misure in favore dell'Isola di Ischia, duramente colpita da diversi eventi calamitosi.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia l'astensione dal voto, come il suo gruppo ha fatto al Senato, non tanto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, quanto per sottolineare ciò che manca nel provvedimento nel suo complesso.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Alessandro AMORESE (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente, Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto.

Nomine n. 2 e n. 3.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomine all'ordine del giorno.

Gerolamo CANGIANO, *relatore*, premette che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo su due nomine nell'ambito del Grande progetto Pompei: quella del Generale di Brigata Giovanni Di Blasio a Direttore Generale e quella del Generale di Brigata Giovanni Capasso a Vice Direttore Generale Vicario.

Ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2013 ha dettato disposizioni d'urgenza per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, oltre che per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese e per la valorizzazione di Pompei. Il comma 1 dell'articolo citato ha previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri nomini, su proposta del Ministro della cultura e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, un Direttore Generale di Progetto e un Vice Direttore Generale Vicario, allo scopo di potenziare la tutela dell'area archeologica di Pompei e di accelerare gli interventi di tutela e valorizzazione del sito che sono compresi nel cosiddetto Grande Progetto Pompei, che è stato approvato dalla Commissione europea nel marzo 2012 e fa parte del programma straordinario e ur-

gente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34. Al Direttore generale di progetto sono affidati specifici compiti, che devono essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore Generale di Progetto è stato preposto all'Unità « Grande Pompei », della quale il decreto-legge n. 91 del 2013 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata ». Secondo il citato articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2013, il Direttore di Progetto e il Vice Direttore devono possedere i seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'articolo 2, comma 5-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 e, da ultimo, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, prevede che, al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito per l'attuazione del Grande Progetto Pompei, le funzioni del Direttore generale di Progetto, nonché le attività dell'Unità Grande Progetto Pompei, del vice direttore generale vicario e delle strutture di supporto siano assicurate fino al 31 dicembre 2023.

Ciò posto, il Ministro della Cultura – al fine di assicurare la prosecuzione delle opere ricomprese nel Grande Progetto Pompei, in considerazione dell'esperienza maturata e dei risultati sino ad oggi conseguiti – ha proposto di riconfermare fino al 30 giugno 2023 il generale Giovanni Di Blasio, che già riveste l'incarico anche se la sua nomina è formalmente scaduta il 31 dicembre scorso e di nominare, in

qualità di Vice Direttore Generale Vicario di progetto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il Generale Giovanni Capasso, nell'ottica di assicurare al Direttore di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Ricorda che la nomina del Generale Di Blasio a Direttore del Progetto era avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, su cui la VII Commissione ha espresso, a suo tempo, parere favorevole.

Specifica che entrambe le scelte sono state condivise dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, mentre il Ministro della difesa ha approvato la richiesta di proroga del richiamo in servizio del Generale Di Blasio e ha individuato il Generale di Brigata Giovanni Capasso per la nomina di vice direttore generale vicario di progetto.

Comunica che il Governo ha trasmesso i *curricula* dei due soggetti designati, insieme alle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e alle dichiarazioni di disponibilità degli interessati a svolgere gli incarichi.

Conclude sottolineando che i profili del Generale Di Blasio e del Generale Capasso sono sicuramente di alto livello e di indubbia competenza, come risulta dai loro *curricula*, ai quali rinvia per ogni approfondimento.

Valentina GRIPPO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 marzo 2023.

Audizione informale del Direttore generale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), Andrea Tardiola, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell'insegnamento del diritto del

lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 marzo 2023.

Audizione informale del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Paolo Pennesi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

ALLEGATO

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 930 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, recante Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

preso atto che l'articolo 3-*novies* del decreto-legge, introdotto al Senato, modifica l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

considerato che dette modifiche estendono all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR n. 81 del 2009 nelle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità che in fase attuativa le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 siano applicabili, in via interpretativa o eventualmente anche attraverso un successivo intervento normativo, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative rientranti nelle aree del cratere sismico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI.

La seduta comincia alle 13.15.

D.L. 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, per lo svolgimento della discussione generale, alle ore 15 di lunedì 6 marzo.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, osserva che il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Rinviando per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra il contenuto del provvedimento, che si compone ora di ventiquattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali-dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a far data dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 concernenti rispettivamente lo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le citate disposizioni di semplificazione non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, per i quali opera la disciplina speciale prevista dall'articolo 53-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, volta ad accelerare i tempi di realizzazione di tali interventi. Il comma 1-*bis* estende il contributo previsto per gli immobili del centro storico dell'Aquila e per le frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere anche agli immobili la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al si-

sma 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

L'articolo 1-*bis* estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti prevista a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma viene estesa anche alle parti di unioni civili.

L'articolo 2, al comma 1, disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale, che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del D.L. 59/2021), prevedendo la nomina a Commissario *ad acta* del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede inoltre, al comma 2, che il Commissario straordinario per la ricostruzione sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, abrogando quindi la disposizione che prevedeva questo strumento per la nomina (comma 3). Il Commissario straordinario deve trasmettere al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 specifica, con una norma di interpretazione autentica, che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine presso l'Ufficio speciale

per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere del sisma del 2009 concerne anche i titolari dei medesimi due uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva pari a cinque anni. Il successivo comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la durata – anche mediante rinnovo – dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma 2016-2017, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario mediante convenzioni con società a controllo pubblico.

Segnala che il comma 2-*bis* del medesimo articolo 3 modifica la disciplina sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2016-2017 e 2012 o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero presso la regione. La novella modifica sia la disciplina della possibilità di assunzione diretta sia la disciplina della quota di riserva nei concorsi pubblici. Con riguardo alla prima fattispecie, la finalità consiste nell'impiego di professionalità necessarie alla ricostruzione e le assunzioni sono possibili solo per il personale – escluso quello dirigenziale – a termine ancora in servizio e reclutato con procedure concorsuali o selettive, con almeno tre anni di servizio nelle funzioni in oggetto maturati entro il 31 dicembre 2023. Con riguardo alla fattispecie delle assunzioni mediante applicazione di una quota di riserva – non superiore al cinquanta per cento – nell'ambito dei concorsi pubblici si opera un'estensione alla regione e si differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale il personale – al fine dell'applicazione delle quote di riserva – deve avere svolto presso gli Uffici speciali e gli enti in oggetto un'attività lavorativa a tempo determinato di almeno tre anni, anche non continuativi, negli otto

anni precedenti il termine del 31 dicembre 2022. È prevista una deroga per l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che possono procedere alla stabilizzazione nelle due forme sopra descritte anche in deroga alla relativa dotazione organica, nell'ambito di un contingente massimo pari a quindici unità per ciascuno dei due enti.

L'articolo 3-*bis* prevede che le somme della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possano essere destinate oltre che alla ricostruzione anche alla ripresa economica delle aree terremotate.

L'articolo 3-*ter* prevede che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a lui intestata. Le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni, nonché per il recupero delle somme anticipate, sono demandate ad apposite ordinanze del Commissario straordinario, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

L'articolo 3-*quater* prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in relazione a determinate categorie di immobili, ai familiari muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato. Infine, viene disposto che le varianti, rese necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori per danni lievi, siano ammesse nei

limiti del contributo concedibile, senza quindi prevedere più il limite massimo del 30 per cento del contributo concesso.

L'articolo 3-*quinquies*, al comma 1, prevede che, ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezziario unico interregionale ma, in alternativa, anche sulla base dei vigenti prezziari regionali di riferimento. Il comma 2, che introduce una nuova disciplina per il potenziamento degli investimenti stanziati a favore delle imprese situate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, prevede che i fondi non utilizzati siano destinati al finanziamento di misure di sostegno delle micro, piccole e medie imprese, a tal fine prevedendo nuove modalità per l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare nei contratti tra privati.

L'articolo 3-*sexies* estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016- 2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune. La norma interviene inoltre anche in riferimento ai termini temporali previsti per il riconoscimento di tale misura, che in tal caso decorre a partire dalla data del 24 agosto 2016 per tutti i comuni coinvolti dal sisma.

L'articolo 3-*septies* modifica in parte la disciplina degli interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016, prevedendo che il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

L'articolo 3-*octies* estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016- 2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto

tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, la possibilità di utilizzo della SCIA per interventi di ricostruzione.

L'articolo 3-*novies* proroga dall'anno scolastico 2023/2024 all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

L'articolo 3-*decies* autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione. Ai fini di tali assunzioni viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato deve maturare almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

L'articolo 3-*undecies* rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022.

L'articolo 3-*duodecies* estende le misure di semplificazione in materia edilizia per la ricostruzione, nei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, a tutti gli edifici presenti in tali aree.

L'articolo 3-*terdecies* proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31 ottobre 2023 per il ricorso – da parte di regioni, province autonome, Dipartimento della protezione civile e soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile – a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, al fine di accelerare e attuare gli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR.

L'articolo 4 destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (commi 1 e 2) e prevede il rifinanziamento per gli anni 2023-2025 del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

L'articolo 5 stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo in tal modo l'avvio di tali interventi senza attendere l'emanazione del decreto (commi 1 e 1-*bis*).

L'articolo 5-*bis*, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, prevede l'applicazione dei poteri sostitutivi, di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni come individuati dall'ISPRA che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.

L'articolo 5-*ter* dispone che, qualora i Commissari delegati titolari di contabilità speciali non producano la rendicontazione prevista dalla normativa vigente, a tale attività provvedono le autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

L'articolo 5-*quater* autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso

terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

L'articolo 5-*quinquies* prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della Regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5-*sexies* prevede che le risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).

Segnala infine che l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Ilaria FONTANA (M5S) stigmatizza, come già fatto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per la discussione del provvedimento. Nel rammentare che il decreto è stato presentato mentre la Commissione stava esaminando il decreto-legge recante interventi urgenti per l'isola di Ischia, intervenendo pertanto parallelamente su argomenti analoghi, sottolinea come il dibattito parlamentare venga ancora una volta mortificato e questo è tanto più grave quanto più centrale è il ruolo della Commissione in questo momento storico. Osserva che la questione dei tempi affligge non solo le forze di opposizione, ma anche quelle di maggioranza, essendo queste ultime state costrette al Senato a ritirare numerosi emendamenti nel corso

dell'esame del provvedimento. Al Senato si sono, a suo giudizio, perse molte occasioni per approvare disposizioni volte a migliorare il testo del provvedimento, che intende ribadire nelle proposte emendative che il proprio gruppo presenterà anche presso questo ramo del Parlamento.

Augusto CURTI (PD-IDP) si associa alle considerazioni testé svolte relative alla ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, essendo doveroso affrontare le questioni importanti con la giusta attenzione. Il decreto-legge, che era stato presentato come un provvedimento risolutivo di molte questioni, non reca, a suo avviso, disposizioni significative né per i territori di Ischia né per i territori colpiti dall'alluvione delle Marche del 2022. Ribadisce tali osservazioni, in considerazione del fatto che proviene da tali territori di cui conosce bene le esigenze. Nel valutare favorevolmente le norme sulla ricostruzione, ritiene che alcune di esse necessiterebbero di una rivisitazione ai fini di una maggiore efficacia. In ultimo, lamenta l'assenza nel decreto-legge di norme concernenti il possibile utilizzo dello strumento del cosiddetto «*superbonus*» nelle zone colpite da eventi calamitosi, che anche in passato sono state oggetto di specifiche disposizioni. Preannuncia, pertanto, la presentazione da parte del proprio gruppo di proposte emendative volte a migliorare il decreto in questo passaggio parlamentare e non perdere l'ennesima occasione per aiutare territori che vivono situazioni difficili.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 della giornata di domani, venerdì 3 marzo, e che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta antimeridiana di lunedì 6 marzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di lunedì 6 marzo.

La seduta termina alle 13.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00450 Furgiuele: Rilancio del porto di Corigliano Calabro	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	55
5-00451 Ghirra: Adozione di un « Piano straordinario per il trasporto pubblico locale », con particolare riferimento alla situazione della regione Umbria	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	56
5-00452 Barbagallo: Accelerazione della transizione ecologica dei trasporti e potenziamento dei servizi ferroviari	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	57
5-00453 Iaria: Disservizi della rete ferroviaria Circumvesuviana e commissariamento dell'Ente Autonomo Volturno (EAV)	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	58
5-00454 Cangiano: Adozione del decreto di aggiornamento dei titoli professionali del diporto, in particolare per la nuova figura dell'ufficiale di navigazione di seconda classe	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	59
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	53

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00450 Furgiuele: Rilancio del porto di Corigliano Calabro.

Domenico FURGIUELE (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Domenico FURGIUELE (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, esortando peraltro a un impegno effettivo affinché quanto promesso venga realizzato con la massima rapidità. Ricorda che il porto di Corigliano Calabro è

un'infrastruttura importante, in sofferenza non perché non sia strategica, bensì per difetti e carenze nella sua gestione: cita ad esempio la struttura di alaggio e varo, inaugurata da vent'anni e mai entrata in funzione. Sottolinea infine il ritardo cronico negli interventi sul porto, che non consentono di sfruttare le sue naturali potenzialità.

5-00451 Ghirra: Adozione di un « Piano straordinario per il trasporto pubblico locale », con particolare riferimento alla situazione della regione Umbria.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta perché la risposta del sottosegretario si limita a rinviare al parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sulle modalità scelte dalla regione Umbria per la segmentazione e l'espletamento delle gare. Il problema non è però quello di un'inosservanza della normativa, bensì di una scelta politica operata dalla regione che si rivela fortemente distruttiva. Anche il riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali mediante l'impiego di apposite clausole sociali non le appare rassicurante. Aggiunge che i 5 miliardi erogati a titolo di anticipazione all'80% del Fondo nazionale per gli oneri del trasporto pubblico locale 2023 non sono evidentemente sufficienti, altrimenti la regione Umbria non starebbe operando tagli così radicali sul TPL. Ricorda che siamo in piena crisi inflattiva e che questo rende molto difficile per le famiglie sostenere i costi relativi al trasporto, emergenza sulla quale il Governo non è intervenuto in alcun modo. Si tratta, conclude, di scelte che non aiutano la transizione verde, la situazione sociale del Paese e la qualità della vita nelle nostre città.

5-00452 Barbagallo: Accelerazione della transizione ecologica dei trasporti e potenziamento dei servizi ferroviari.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, stigmatizza il tenore della risposta del sottosegretario, che definisce estremamente generico. La sua forza politica si farà carico di essere molto attenta, specialmente su alcune linee dalla particolare criticità: la Circumvesuviana, la Roma-Lido, la Roma Nord-Viterbo, la Catania-Caltagirone e la gestione del servizio urbano attorno ai paesi etnei. Considera poi da vagliare le politiche delle regioni, evitando le parzialità che sono state riscontrate in alcune proposte di cui ha dato notizia la stampa. L'interrogazione, conclude, è un primo passo a cui verrà dato seguito, anche confidando sulla fattiva disponibilità del Governo.

5-00453 Iaria: Disservizi della rete ferroviaria Circumvesuviana e commissariamento dell'Ente Autonomo Volturmo (EAV).

Gaetano AMATO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gaetano AMATO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario giacché il problema non è economico ma gestionale: le numerose proteste dei cittadini e dei sindaci della zona non hanno in nulla modificato il comportamento negligente di chi gestisce la Circumvesuviana. Ricorda che in un solo anno sono state soppresse 1600 corse, e che la ferrovia serve tutta la penisola sorrentina,

zona di grande pregio turistico i cui operatori sono fortemente danneggiati dalla situazione in essere. La sua richiesta, continua, non è di fondi, bensì di sicurezza, visti i gravissimi disservizi più volte verificatisi. Ricorda infine che la costiera sorrentina dispone di un'unica strada, perennemente intasata dal traffico: la soluzione potrebbe appunto essere offerta dalla Circumvesuviana, di cui è tuttavia impossibile usufruire per i problemi appena esposti.

5-00454 Cangiario: Adozione del decreto di aggiornamento dei titoli professionali del diporto, in particolare per la nuova figura dell'ufficiale di navigazione di seconda classe.

Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Eliana LONGI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, a nome del suo intero gruppo si dichiara soddisfatta dell'impegno e ringrazia il sottosegretario per la grande sensibilità dimostrata nell'affrontare un problema che interessa tutti gli operatori del settore nautico. Si dice anche fiduciosa sul fatto che la soluzione possa arrivare in tempo utile per la prossima stagione estiva.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, a seguito della riunione del 1° marzo 2023 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MARZO – MAGGIO 2023

MARZO

Esame dei Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana Spa per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Proposta di legge C. 703 Rotelli – Legge quadro in materia di interporti.

Seguito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) (COM(2022) 457 final) (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Esame della proposta di legge C. 526 Berruto – Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti.

Esame della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby prince » (Doc XXII, n. 9).

Indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale.

Esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022) 49 final) *(in congiunta con la IV Commissione Difesa)*.

APRILE

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) (COM(2022)586) *(in congiunta con la VIII Commissione Ambiente)*.

Discussione della risoluzione Deidda per l'assegnazione a Napoli di una sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima *(in corso di presentazione)*.

Discussione della risoluzione Caroppo in materia di esami per il conseguimento della patente di guida *(in corso di presentazione)*.

Esame della proposta di legge C. 926 Cantone – Disposizioni per la sostituzione

degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale.

MAGGIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Discussione della risoluzione Mattia, Raimondo 7-00013 – Misure volte a incentivare l'uso delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno verde nel settore industriale e dei trasporti *(compatibilmente con la programmazione dei lavori dell'VIII Commissione Ambiente)*.

Esame della proposta di legge C. 442 Faraone – Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale *(compatibilmente con la programmazione dei lavori dell'VII Commissione Cultura)*.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-00450 Furgiuele: Rilancio del porto di Corigliano Calabro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il porto di Corigliano Calabro rappresenta una infrastruttura strategica per il sistema portuale nazionale e per lo sviluppo economico della Calabria e per la definizione del suo ruolo nel Mediterraneo.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio intende realizzare sul porto investimenti in grado di soddisfare la domanda di traffico e adeguarlo alle richieste del mercato marittimo.

Nel contempo ha avviato un programma di interventi di riqualificazione per tutte le attività cantieristiche e acquisito la struttura della stazione di alaggio e varo realizzata da Regione Calabria e Lega Navale.

Nell'ambito del proprio Programma Triennale delle Opere Pubbliche, l'Autorità ha previsto lavori di realizzazione di un nuovo polo crocieristico. L'intervento, dell'importo di circa 9 milioni di euro, è finalizzato a migliorare l'accessibilità marittima e ad accogliere naviglio di dimen-

sioni coerenti con le tipologie di traffici da attrarre.

Ulteriori 6 milioni di euro sono destinati al rifacimento delle banchine nell'area industriale, dove sarà realizzata una specifica area assemblaggio di pale per impianti eolici *off-shore*.

Tali investimenti rappresentano un indotto per le piccole e medie imprese del territorio e una testimonianza dell'impegno dell'Autorità di sistema portuale per il rilancio del porto di Corigliano Calabro, anche in una prospettiva di medio-lungo periodo.

Al fine di valorizzare le potenzialità del porto, nel confronto con gli enti locali e l'Autorità portuale, potranno essere individuate le opportune semplificazioni procedurali disponibili secondo la legislazione vigente per velocizzare la realizzazione degli investimenti previsti.

ALLEGATO 2

5-00451 Ghirra: Adozione di un « Piano straordinario per il trasporto pubblico locale », con particolare riferimento alla situazione della regione Umbria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il trasporto pubblico locale rappresenta un tassello fondamentale per il perseguimento di una mobilità urbana efficiente e sostenibile. L'esigenza di rendere questo settore più efficiente ha richiesto una serie di riforme coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A tal proposito, con l'emanazione del decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, è stato raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla *Milestone* legge annuale sulla concorrenza. Tale provvedimento ha stabilito, tra l'altro, le modalità di scelta di gestione del servizio, che rientra nelle facoltà delle Regioni. Prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, gli enti competenti sono tenuti ad inviare all'Autorità di Regolazione dei Trasporti apposita relazione che evidenzia le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'Unione europea per la forma di affidamento prescelta.

Nel caso specifico dell'Umbria, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha comu-

nicato che l'Agenzia Umbria TPL e Mobilità ha trasmesso la prevista relazione ed è in corso l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere sulla scelta compiuta.

In merito alle tutele sociali, il citato decreto legislativo prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali.

Con decreto MIT di concerto con il MEF, lo scorso 13 febbraio, è stata ripartita ed erogata l'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per gli oneri del trasporto pubblico locale 2023, pari a 5 miliardi di euro.

È in corso l'attività istruttoria sulla rendicontazione di Regioni e Comuni per l'utilizzo dei contributi assegnati con il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

Sono state, inoltre, attivate le procedure volte a determinare il fabbisogno di ciascuna Regione per i programmi di sviluppo e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

ALLEGATO 3

5-00452 Barbagallo: Accelerazione della transizione ecologica dei trasporti e potenziamento dei servizi ferroviari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La transizione ecologica dei trasporti è un tema all'attenzione del Governo, che modificherà significativamente il tessuto sociale ed economico del nostro Paese.

Oltre il 70 per cento delle risorse del MIT riguardano interventi che mirano allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto sostenibile, digitale, moderna e interconnessa che possa migliorare concretamente la qualità di vita dei cittadini e dei lavoratori.

Nello specifico, per il trasporto pubblico locale (TPL) sono state previste risorse per oltre 30 miliardi di euro, incluse quelle del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Sarà potenziato il trasporto rapido di massa con nuove metropolitane, tranvie e filovie – con lo sviluppo di 231 nuovi chilometri – e rinnovato il parco autobus e il materiale rotabile ferroviario. Allo stesso tempo, si provvederà al rafforzamento e

alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, metropolitane e locali.

In merito ai programmi di sviluppo e potenziamento del servizio ferroviario urbano e regionale, il MIT ha attivato le procedure per richiedere alle regioni gli interventi che intendono realizzare nonché il cronoprogramma ipotizzato per la loro realizzazione. I dati forniti consentiranno di avere gli elementi necessari per definire un fabbisogno a livello nazionale, che permetteranno di individuare gli investimenti prioritari cui destinare progressivamente le risorse statali disponibili.

Analoga procedura è stata avviata per il fabbisogno di settore per il potenziamento delle flotte autobus destinate al trasporto pubblico locale e regionale.

Queste misure contribuiranno a realizzare servizi più efficienti e moderni, nell'ottica di rinnovare l'intero sistema dei trasporti e le relative infrastrutture in chiave sostenibile.

ALLEGATO 4

5-00453 Iaria: Disservizi della rete ferroviaria Circumvesuviana e commissariamento dell'Ente Autonomo Volturno (EAV).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che le funzioni e i compiti di programmazione ed amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale sono state assegnate alle Regioni territorialmente competenti ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997.

In particolare per la Regione Campania, la gestione della rete ferroviaria – inclusa la linea ferroviaria Circumvesuviana – è stata affidata all'Ente Autonomo Volturno (EAV), che opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa ferroviaria.

Pertanto, tutti gli aspetti economici, finanziari, gestionali dell'EAV rientrano nell'esclusiva competenza della Regione Campania, la sola a disporre del potere di intervenire in caso di inefficienze nelle attività dell'Ente stesso.

Ciò premesso, ai fini dell'ammodernamento, del potenziamento e della messa in

sicurezza delle ferrovie gestite da EAV, il MIT ha assegnato alla Regione Campania importanti risorse pari a circa 800 milioni di euro.

Per gli aspetti connessi alla sicurezza delle linee ferroviarie in argomento, dal 1° luglio 2019 le competenze sono state assegnate all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), che ha rappresentato quanto segue.

Nel corso della propria attività di supervisione e di ispezione, l'Agenzia ha rilevato una serie di carenze riguardanti, tra l'altro, i processi di gestione delle emergenze e della rimozione dall'esercizio dei veicoli a scopo di manutenzione.

In merito alle non conformità rilevate, ANSFISA ha chiesto un piano per sanare tutte le criticità rilevate, monitorato dalla stessa Agenzia e che dovrà completarsi entro l'anno corrente.

ALLEGATO 5

5-00454 Cangiano: Adozione del decreto di aggiornamento dei titoli professionali del diporto, in particolare per la nuova figura dell'ufficiale di navigazione di seconda classe.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'aggiornamento dei titoli professionali del diporto nautico previsto dalla legislazione vigente costituisce una priorità che il Ministero si è impegnato a realizzare accogliendo una richiesta del settore attesa da anni.

Il decreto, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è il risultato del lavoro svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la concertazione delle principali associazioni di categoria e prevede procedure semplificate che consentiranno un *iter* più agevole per l'accesso ai titoli professionali.

Tale percorso sarà conforme alle convenzioni internazionali e alle procedure già previste in altri Paesi, favorendo l'occupazione dei marittimi italiani.

Viene istituito il titolo di ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe e disciplinata la procedura per l'acquisizione del relativo certificato, che non richiede necessariamente l'organizzazione di corsi diversi da quelli già esistenti.

Sul provvedimento saranno acquisiti i previsti pareri del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca. Successivamente si procederà con tempestività alla trasmissione al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Attraverso questo provvedimento, aggiorniamo i certificati di competenza del diporto, allineandoli alla concorrenza globale ed aumentando la competitività dei nostri marittimi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi (*Deliberazione di un'integrazione al programma*) 60

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 61

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 63

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 62

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 64

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

(Deliberazione di un'integrazione al programma).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza della Commissione ha acquisito l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito all'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei

suoi diversi ambiti produttivi. L'integrazione prevede di ascoltare in audizione anche le organizzazioni sindacali nazionali.

Propone pertanto di deliberare la predetta integrazione del programma dell'indagine.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, come approvato dal Senato, soffermandosi sulle parti di principale interesse per la Commissione.

Fa quindi presente che l'articolo 1 prevede che le semplificazioni previste per l'attuazione del PNRR al titolo IV della parte II del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino anche alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi ad aprile 2009 in Abruzzo e nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Segnala poi che l'articolo 2 prevede che, in relazione agli interventi da realizzare nelle aree del terremoto del 2016 che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, in caso di nomina di un commissario *ad acta* per l'esercizio di poteri sostitutivi, la scelta debba ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica. Prevede, inoltre, che detto commissario sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica e che trasmetta al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione.

Osserva che l'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, prevede che confluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 anche le risorse finanziarie destinate alla ripresa economica dei medesimi territori, precisando che le attività connesse alla ripresa economica possono essere finan-

ziate esclusivamente con le risorse allo scopo finalizzate.

Rileva che l'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo, di ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa, autorizza il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a esso intestata, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili.

Fa inoltre presente che l'articolo 3-*quater*, approvato al Senato, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Infine segnala che l'articolo 3-*quinqües*, introdotto al Senato, al comma 1 prevede che, ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale ma, in alternativa, anche sulla base dei vigenti prezzari regionali di riferimento e che al comma 2 prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano utilizzare le economie derivanti dall'attuazione delle misure a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, o abbiano realizzato, nuovi investimenti produttivi nei territori colpiti.

Nessuno chiedendo di intervenire formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento in questione sottolineando alcuni aspetti migliorativi del provvedimento apportati dal Senato, grazie a proposte emendative dell'opposizione, connessi alla concessione di finanziamenti agevolati per

la ricostruzione, cui sono però seguite le recenti errate decisioni del Governo in materia di *superbonus* edilizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (C. 930 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo unificato, come risultante dalle proposte emendative approvate, delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	65
ALLEGATO (Parere approvato)	69

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è previsto a partire da lunedì 6 marzo 2023.

Invita, quindi, il relatore svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la proposta di parere.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, osserva, in via generale, che il provvedimento in esame mira alla semplificazione delle procedure burocratiche, introducendo norme volte a non disperdere la professionalità e la formazione del personale che si è occupato dell'attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Si tratta, dunque, di norme che permettono la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato o l'estensione della possibilità di usufruire di personale specializzato.

Sono poi previste norme che intervengono sul versante sociale, prevedendo, in favore di orfani e coniugi delle vittime degli eventi sismici, quote di riserva dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente.

Passando, quindi, ad esaminare il contenuto del provvedimento, che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica consta di 24 articoli, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, osserva che l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato della Repubblica, sostituisce il comma 7-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 115 del 2022, che prevede, nella formulazione vigente, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ricomprese nel cratere sismico del 2009, possano riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime dell'evento sismico. Fa presente a riguardo che con l'intervento in esame si estende l'applicazione delle disposizioni anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 e alle parti di unioni civili previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Osserva poi che l'articolo 3, al comma 1, mediante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, concerne anche i titolari dei medesimi due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva pari a cinque anni.

Il successivo comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibile durata, anche mediante rinnovo, dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei medesimi territori mediante convenzioni con società a controllo pubblico.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato della Repubblica, modifica la disciplina sulla stabilizzazione del personale di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi

sismici del 2002, riguardanti in via principale la provincia di Campobasso, e del 2012, riguardanti la pianura padana emiliana e altri territori, o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero – in base all'estensione posta dalle novelle – presso la regione. La novella modifica sia la disciplina della possibilità di assunzione diretta sia la disciplina della quota di riserva nei concorsi pubblici, con interventi che riguardano anche i relativi requisiti e introducono una deroga alla dotazione organica per i suddetti Enti parco nazionali.

In particolare, riguardo alla stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo indeterminato, la norma vigente già include anche la regione nell'ambito degli enti che possono procedere a tali assunzioni, ma non contempla, nell'ambito dei requisiti, i periodi di servizio a termine svolti presso la regione.

Con riferimento alla medesima forma di stabilizzazione mediante assunzione diretta, resta fermo, oltre al richiamo della conformità delle assunzioni al piano triennale dei fabbisogni, che la finalità consiste nell'impiego di professionalità necessarie alla ricostruzione e che le medesime assunzioni sono possibili solo per il personale a termine ancora in servizio e reclutato con procedure concorsuali o selettive. Resta altresì ferma la condizione del possesso di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nelle funzioni in oggetto. In base alla novella, tuttavia, quest'ultimo requisito può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, mentre nel testo finora vigente il requisito deve essere maturato entro il 31 dicembre 2022, e con riferimento esclusivo agli ultimi otto anni precedenti. Resta fermo, inoltre, che, al fine del computo in oggetto, rilevano anche i periodi di servizio a tempo determinato svolti nelle medesime attività presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra i predetti Uffici speciali per la ricostruzione ed enti. Nel segnalare che anche in tal caso, c'è un'estensione del riferimento alla regione, ricorda, infine, che resta fermo che dal-

l'ambito della possibilità di stabilizzazione mediante assunzione diretta è escluso il personale dirigenziale.

Fa presente, poi, riguardo alla stabilizzazione mediante applicazione di una quota di riserva, non superiore al cinquanta per cento, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti in oggetto, la novella opera un'estensione alla regione. Tale estensione riguarda l'ente regione sia sotto il profilo degli enti presso cui si sia svolta l'attività a termine pregressa sia sotto il profilo degli enti precedenti alle assunzioni mediante concorso. Inoltre, la novella differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale il personale, al fine dell'applicazione delle quote di riserva, deve avere svolto presso gli Uffici speciali e gli enti in oggetto un'attività lavorativa a tempo determinato di almeno tre anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti il medesimo termine.

La novella prevede inoltre che alle due forme di stabilizzazione oggetto della medesima l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possano procedere anche in deroga alla relativa dotazione organica; la deroga è ammessa nell'ambito di un contingente massimo pari a quindici unità per ciascuno dei due enti.

Si rileva quindi che l'articolo 3-*decies*, introdotto dal Senato della Repubblica, autorizza i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione. Ai fini di tali assunzioni, che avvengono secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni disciplinate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato deve maturare almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso

amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

Ricorda che le assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dalla disposizione in commento riguardano il personale a tempo determinato in servizio presso i suddetti comuni, reclutato con procedure concorsuali o di selezione pubblica e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione e devono avvenire nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente, per le medesime attività di ricostruzione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e, come già detto, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche amministrazioni.

Segnala, quindi, che l'articolo 3-*terdecies*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato. In proposito, ricorda che il comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possano fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi con durata dei contratti non superiore al 31 ottobre 2023.

Fa notare, poi, che l'articolo 5-*quater*, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di po-

lizzate assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della « Commissione grandi rischi ».

Segnala, da ultimo, che l'articolo 5-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, sia ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Rammenta in proposito che il centro funzionale decentrato e la sala operativa regionale di cui sopra costituiscono due distinte unità operative nell'ambito del Servizio di Protezione civile della regione Molise, incardinate in precedenza nell'Agenzia regionale di Protezione civile, istituita con la legge regionale n. 12 del 2012, e poi, a seguito della soppressione di quest'ultima, avvenuta con la legge regionale n. 8 del 2015, nell'Amministrazione regionale.

Ricorda, altresì, che le funzioni della sala operativa regionale, quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo al fine dell'attività di protezione civile di competenza della regione, sono previste dall'articolo 13 della legge della regione Molise n. 10 del 2000. La medesima disposizione stabilisce che la sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di protezione civile ed è presidiata,

nell'arco delle 24 ore da personale regionale.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Davide AIELLO (M5S), pur rilevando che il testo in esame interviene su una materia molto importante e delicata, ritiene che il suo impianto complessivo non sia convincente e risulti poco coraggioso.

Ricorda che il suo gruppo, durante l'esame del provvedimento al Senato, ha presentato diverse proposte emendative migliorative, che, tuttavia, non sono state prese in considerazione, nonostante fossero volte a superare l'inerzia dei privati e a semplificare le procedure burocratiche in ambito comunale in vista di una più efficace ricostruzione dopo gli eventi sismici.

Preannuncia, dunque, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, facendo notare che nell'altro ramo del Parlamento è stato svolto un lavoro positivo e inclusivo.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), pur prendendo atto del confronto tra i gruppi svolto al Senato sul provvedimento, ritiene che lo sforzo compiuto, nel complesso, non sia stato sufficiente, preannunciando, dunque, l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 930, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

condivise la finalità del provvedimento, che intende accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica e la ripresa economica nelle aree colpite da eventi sismici;

preso atto che, per quanto attiene alle materie di competenza dalla XI Commissione, il provvedimento reca prevalentemente disposizioni volte a far fronte alle esigenze di personale per le attività di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e per lo svolgimento delle funzioni della protezione civile, anche attraverso la stabilizzazione del personale che abbia maturato un'adeguata esperienza e la proroga dei contratti a termine;

segnalato, in particolare, che l'articolo 1-*bis*, sostituendo il comma 7-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, già stabilita a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, prevedendo altresì che tale riserva operi a favore, oltre che degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, come previsto dalla normativa vigente, an-

che delle parti di unioni civili previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

osservato che l'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica riferita all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, specificando che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa;

preso atto che il comma 2 del medesimo articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibile estensione, anche mediante rinnovo, dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario incaricato della ricostruzione nei medesimi territori mediante convenzioni con società a controllo pubblico;

osservato che il comma 2-*bis* del medesimo articolo 3, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione attraverso l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata, reca modifiche alla disciplina sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia

svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei richiamati eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi sismici del 2002, riguardanti in via principale la provincia di Campobasso, e del 2012, riguardanti la pianura padana emiliana e altri territori, o presso la regione e gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel cratere del sisma del 2016-2017;

preso atto che l'articolo 3-*decies* disciplina la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, prevedendo che ad essa si provveda, coerentemente con la normativa di carattere generale in materia, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e stabilendo termini più ampi per la maturazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle procedure di stabilizzazione;

segnalato che l'articolo 3-*terdecies* proroga dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal-

l'articolo 1, comma 701, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico;

rilevato che l'articolo 5-*quater* prevede una specifica autorizzazione di spesa, riferita al triennio 2023-2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della « Commissione grandi rischi »;

considerato che l'articolo 5-*quinquies* prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, recanti « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione « #sereniesempreuniti - Familiari delle vittime Covid-19 » e di Cittadinanzattiva	71
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	71
Audizioni informali di: Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova; Donato Greco, medico specialista in malattie infettive; Massimo Galli, professore di Malattie infettive presso l'Università Statale di Milano; Eugenia Tognotti, professore ordinario di Storia della medicina e Scienze umane presso l'Università degli studi di Sassari	71
Audizione informale di Giulio Valesini, giornalista di « Report » e Pier Paolo Lunelli, Generale in riserva dell'Esercito	72
Audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE	72
Audizione informale di Francesco Zambon, referente aziendale Piano pandemico azienda USSL 2 del Veneto	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 2 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 2 marzo 2023.

Audizioni, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, recanti « Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione « #sereniesempreuniti - Familiari delle vittime Covid-19 » e di Cittadinanzattiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

Audizioni informali di: Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova; Donato Greco, medico specialista in malattie infettive; Massimo Galli, professore

di Malattie infettive presso l'Università Statale di Milano; Eugenia Tognotti, professore ordinario di Storia della medicina e Scienze umane presso l'Università degli studi di Sassari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.25.

Audizione informale di Giulio Valesini, giornalista di « Report » e Pier Paolo Lunelli, Generale in riserva dell'Esercito.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 16.45.

Audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.45 alle 17.10.

Audizione informale di Francesco Zambon, referente aziendale Piano pandemico azienda USSL 2 del Veneto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73
Comunicazioni del Presidente	73

AUDIZIONI

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Matteo Piantedosi, Ministro dell'interno.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.
(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI

(Fdi), Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Piantedosi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.15.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dai deputati Serracchiani, Lai e Orlando)

Comunicazioni del presidente	3
------------------------------------	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'UE (COM(2022)583 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	25

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero. C. 335 Lollobrigida (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte (<i>Esame e rinvio</i>)	17

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Francesca Biondi,	
---	--

professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Tor Vergata », e di Ida Angela Nicotra, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Catania	23
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Emanuele Ottolenghi, <i>senior fellow</i> dell'Istituto di ricerca <i>Foundation for Defense of Democracies</i> (FDD), sul terrorismo globale di matrice fondamentalista, con particolare riferimento agli aspetti di cooperazione internazionale nell'azione di contrasto e ai relativi aspetti di diritto internazionale	28
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00444 Boldrini: Sulla repressione nei riguardi dei movimenti di protesta in Perù	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	31
5-00445 Lomuti: Sulle iniziative diplomatiche per promuovere una soluzione negoziale del conflitto in Ucraina	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	32
5-00446 Formentini: Sugli esiti del censimento nazionale svoltosi in Croazia nel 2021	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	36
SEDE REFERENTE:	
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	40
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei e del generale di brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine n. 2 e n. 3 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore generale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), Andrea Tardiola, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie	43
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Paolo Pennesi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie	44
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	46
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00450 Furgiuele: Rilancio del porto di Corigliano Calabro	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	55
5-00451 Ghirra: Adozione di un « Piano straordinario per il trasporto pubblico locale », con particolare riferimento alla situazione della regione Umbria	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	56
5-00452 Barbagallo: Accelerazione della transizione ecologica dei trasporti e potenziamento dei servizi ferroviari	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	57
5-00453 Iaria: Disservizi della rete ferroviaria Circumvesuviana e commissariamento dell'Ente Autonomo Volturno (EAV)	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	58
5-00454 Cangiano: Adozione del decreto di aggiornamento dei titoli professionali del diporto, in particolare per la nuova figura dell'ufficiale di navigazione di seconda classe	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	59

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	53
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi (<i>Deliberazione di un'integrazione al programma</i>)	60
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	63
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217	

Maccanti e C. 648 Mollicone (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	64

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, recanti « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione « #sereniesempreuniti - Familiari delle vittime Covid-19 » e di Cittadinanzattiva	71
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	71
Audizioni informali di: Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive presso l'Università degli Studi di Genova; Donato Greco, medico specialista in malattie infettive; Massimo Galli, professore di Malattie infettive presso l'Università Statale di Milano; Eugenia Tognotti, professore ordinario di Storia della medicina e Scienze umane presso l'Università degli studi di Sassari	71
Audizione informale di Giulio Valesini, giornalista di « Report » e Pier Paolo Lunelli, Generale in riserva dell'Esercito	72
Audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE	72
Audizione informale di Francesco Zambon, referente aziendale Piano pandemico azienda USSL 2 del Veneto	72

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73
Comunicazioni del Presidente	73

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0026150